

	<b>COMUNE DI RAVENNA</b> <b>AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI</b> <b>UFFICIO POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE</b>	
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Fascicolo: 4/2017 07.15

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA INTEGRATA E DEI SERVIZI CONNESSI PER NN. 78 ADULTI RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO E NN. 6 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI/MSNA, NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) A TITOLARITA' DEL COMUNE DI RAVENNA PER IL PERIODO 1.11.2017/31.12.2019.**

**LOTTO 1 -ADULTI -(S.P.R.A.R. ORDINARI) – CUP C61B17000390004 CIG 7115116B75**

**LOTTO 2 - MINORI (S.P.R.A.R./MSNA) - CUP C61B17000400001 CIG 7115135B23**

**Premesse**

Il presente disciplinare di gara, unitamente alla restante documentazione di gara, è in pubblicazione per l'accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito Internet del Comune di Ravenna (profilo di committente): [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it) (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti) dal **11.07.2017 al 11.08.2017**.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 15.11.2016, la delibera di Giunta Comunale n. 364 del 27/06/2017 e della determinazione dirigenziale DIP del 07.07.2017 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 dello stesso d.lgs. 50/2016 (in seguito per brevità anche "Codice") finalizzata alla selezione di un soggetto attuatore, al quale affidare i servizi di organizzazione e gestione dei servizi di «accoglienza integrata» e dei servizi connessi per nn. 78 adulti richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale e titolari del permesso umanitario (Lotto 1 - Adulti) e per nn. 6 minori stranieri non accompagnati/MSNA (Lotto 2 - Minori), per un totale di nn. 84 posti autorizzati dal Servizio centrale del Ministero dell'Interno nell'ambito del "Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati" (S.P.R.A.R.), a Ravenna, per 26 mesi, nell'ambito del triennio 2017-2019, a partire dal 1.11.2017 e sino al 31.12.2019.

Il presente disciplinare, regola in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara comunitaria e di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto, integrative di quelle riportate nel bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**Trattandosi di servizi di cui all'Allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici, alla presente procedura si applica l'art. 142 del Codice e gli altri articoli ivi indicati. Pertanto tutti i riferimenti ed i richiami a singoli articoli e disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici contenuti nel presente disciplinare di gara devono intendersi riferiti specificatamente alle disposizioni di volta in volta esplicitamente richiamate, mentre le altre norme richiamate nei documenti di gara, sono da intendersi come autovincolo.**

**Amministrazione Aggiudicatrice**

L'appalto per ogni lotto è indetto dal Comune di Ravenna di seguito individuata come "Stazione appaltante", soggetto titolare di entrambe le progettazioni attualmente in essere e distinte per tipologia di soggetti beneficiari.

La Stazione Appaltante è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità nazionale Anticorruzione – Anac, gestisce la procedura come stazione appaltante e non svolge ruolo di centrale di committenza né effettua la procedura come appalto congiunto con altra amministrazione aggiudicatrice.

**I riferimenti generali della Stazione Appaltante sono i seguenti:**

Indirizzo: Piazza del Popolo n. 1 – 48121 Ravenna – C.F. eP. IVA p.iva 00354730392 - Tel. 0544-4825315 Fax. 0544.546101 - Posta elettronica certificata: [immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it)

**Persona di contatto per informazioni di carattere generale relative alla procedura di gara:**

**Dott. Paolo Fasano -Ufficio Politiche per l'immigrazione del Comune di Ravenna --** Indirizzo: via Oriani, n. 44 – 48121 Ravenna - Posta elettronica ordinaria: [pfasano@comune.ra.it](mailto:pfasano@comune.ra.it) – tel. +39-0544- 485315.

Per le richieste di chiarimenti vale quanto previsto nello specifico paragrafo 5.

**Responsabile del procedimento:**

E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, la **Dott.ssa Daniela Poggiali** – Dirigente Capo Area Servizi Alla Cittadinanza e alla Persona – via M. D'Azeglio, 2 -Ravenna, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it).

**Direttore dell'esecuzione dell'appalto:** Dott.ssa Daniela Poggiali – Dirigente Capo Area Servizi Alla Cittadinanza e alla Persona.

**Definizioni e quadro di riferimento.**

Ai fini dell'applicazione di questo disciplinare in relazione alla procedura di gara si intendono:

- per "Anac", l'Autorità nazionale anticorruzione, che esercita le funzioni in materia di vigilanza e di regolazione degli appalti pubblici e nella quale è confluita, in base all'art. 19 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Avcp; in relazione al presente disciplinare di gara, tutti i riferimenti all'Avcp debbono intendersi per atti emanati dall'Autorità prima della soppressione ma ad oggi vigenti ed applicati dall'Anac;
- per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra Stazione Appaltante e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la fornitura di servizi oggetto del presente disciplinare;
- per "appaltatore" o "soggetto gestore" o "soggetto attuatore" ai sensi dell'art. 21 del DM 10/08/2016, l'operatore economico prescelto dalla stazione appaltante cui la stessa affida l'esecuzione dei servizi oggetto del presente disciplinare di gara, secondo le modalità definite nel capitolato tecnico integrate con le indicazioni dell'offerta tecnica ed economica e nel rispetto della normativa di riferimento;
- per "AVCPass", il sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità regolato dalla deliberazione Anac n. 157/2016, comprensiva della relazione allegata e delle successive modifiche ed integrazioni;
- per "Stazione Appaltante", il Comune di Ravenna, titolare delle progettazioni S.P.R.A.R.;
- per "Codice" o "Codice dei contratti pubblici" il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- per "contratto", l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra Stazione Appaltante e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- per «S.P.R.A.R.»: "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (**d'ora in poi S.P.R.A.R.**). Il sistema S.P.R.A.R. è caratterizzato dalla tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L'obiettivo principale dello S.P.R.A.R. è quello di garantire non solo attività di accoglienza e meramente assistenziali, ma anche servizi trasversali di mediazione linguistico-culturale, di insegnamento della lingua italiana, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e qualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, consulenza legale, con attenzione particolare a categorie vulnerabili, quali minori non accompagnati, vittime di tortura.
- per «Servizio centrale»: il servizio istituito ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e affidato con convenzione ad ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani);
- per «Manuale S.P.R.A.R.»: Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- per «Manuale unico per la rendicontazione S.P.R.A.R.»: criteri per la rendicontazione dei contributi erogati

dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali inseriti nella rete S.P.R.A.R., ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

- per «richiedente protezione internazionale o richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;
- per «titolare di protezione umanitaria»: il cittadino straniero al quale lo Stato ha rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998.
- per «rifugiato» la persona che “(...) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese (...)”. Questa definizione viene enunciata dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge n. 722 del 1954. Il rifugiato è titolare di protezione internazionale.
- per «titolare dello status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
- per «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (decreto legislativo 251 del 19 novembre 2007);
- per «titolare di protezione sussidiaria»: persona alla quale sia stato riconosciuto da parte dello Stato lo status di protezione sussidiaria;
- per «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- per «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
- per «accoglienza integrata» ai sensi dell'art. 30 del Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 (*“Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- S.P.R.A.R.”*, pubblicato in G.U. del 27 agosto 2016, n. 200 (d'ora in poi **DM 10 agosto 2016**), **la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.**

#### **Modalità di reperimento della documentazione di gara**

Il progetto dell'appalto oggetto della procedura regolata dal presente disciplinare è stato approvato con Determinazione a contrarre citata in premessa.

**Il bando di gara è pubblicato sul sito internet del Comune di Ravenna ("profilo di committente"):** [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it), **trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 07.07.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) (M.I.T.) e sul SITAR.**

**Tutta la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul profilo della stazione appaltante [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it)** (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti), al link <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato> .

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del d.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it). Sul profilo del committente è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

#### **La documentazione di gara comprende:**

- **il presente disciplinare di gara e i relativi allegati, vale a dire:**
- Allegato 1- Istanza di partecipazione in bollo (busta A);
- Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (**d'ora in poi DGUE**) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/2016 (busta A)
- Allegato 2bis – Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (busta A)
- Allegato 3 - Altre dichiarazioni (busta A)
- Allegato 4 - Dichiarazione dell'ausiliario (busta A)
- Allegato 5 - Offerta economica per LOTTO 1 – ADULTI (**busta C**)
- Allegato 5 – Offerta economica per il LOTTO 2 - MINORI (**busta C**)
- il bando di gara trasmesso/pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

#### **e i seguenti elaborati progettuali a base di gara:**

1. Relazione tecnico illustrativa e prospetto economico (Piano Economico Finanziario); 2.capitolato tecnico; 3.DUVRI specifici per ogni lotto e
  2. Schema di contratto valido per entrambi i lotti.
  3. Elenco strutture di accoglienza per il solo LOTTO 1 – ADULTI.
- progetto Sprar "ordinari" approvato dal Ministero dell'Interno in data 29/01/2014 ( D.M. 30.07.2013 pubblicato in G.U.R.I. n. 207 del 4.09.2013) e progetto Sprar relativo a minori stranieri non accompagnati approvato dal Ministero dell'Interno in data 4/12/2015 (D.M. 27.04.2015 pubblicato in G.U.R.I. n. 118 del 23.05.2015), per i quali il Comune di Ravenna ha presentato domanda di prosecuzione al Ministero per il triennio 2017/2019 (domanda accolta in data 20.12.2016 con assegnazione delle relative risorse).

#### **Tipo di procedura e criterio di valutazione delle offerte**

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice. Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, obbligatorio in base all'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto l'appalto ha per oggetto servizi sociali, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto dei criteri di cui al successivo paragrafo 18 e previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 commi 3, 4, 5 e 6 del Codice.

#### **Indice del presente disciplinare di gara**

##### **- Premesse**

1. Descrizione dell'appalto: attività oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti /elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché ad eventuali condizioni particolari di esecuzione/varianti/durata dell'appalto e opzioni/altre opzioni esercitabili dalla Stazione appaltante in relazione all'appalto/valore dell'appalto e modalità di determinazione dei corrispettivi/luoghi di esecuzione dell'appalto e strutture di accoglienza/Finanziamento/Pagamenti
2. Soggetti ammessi alla gara
3. Condizioni di partecipazione
- 3 BIS. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione da parte della stazione appaltante
4. Rimborso delle spese per la pubblicazione di bandi e avvisi.
5. Chiarimenti
6. Modalità di presentazione delle offerte
7. Comunicazioni
8. Subappalto – Non ammesso
10. Garanzia per la partecipazione alla procedura di gara e garanzia definitiva
11. Pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
12. Requisiti di idoneità professionale e capacità economico finanziaria e tecnico-professionale (art. 83 del Codice)
- 12.1. A) Requisiti di idoneità professionale
- 12.1. B) Requisiti di capacità economico e finanziaria
- 12.1. C) Requisiti di capacità tecniche professionali

**12. 2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi****12.3 Avvalimento****13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte****14. Contenuto della busta A- Documentazione amministrativa****15. Contenuto della busta B- Offerta tecnica****16. Contenuto della busta C- Offerta economica****17. Passoe****18. Criterio di aggiudicazione****19. Operazioni di gara****20. Verifica dei requisiti****21. Definizione delle controversie****22. Adempimenti necessari all'aggiudicazione e alla stipula del contratto****23. Trattamento di dati personali.**

**1. Descrizione dell'appalto: attività oggetto dell'appalto/lotti/elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché ad eventuali condizioni particolari di esecuzione/varianti/durata dell'appalto rinnovo e proroga/Altre opzioni esercitabili dalla Stazione appaltante in relazione all'appalto/valore dell'appalto e finanziamento/luoghi di esecuzione.**

Il Comune di Ravenna dal 2001 aderisce al Programma Nazionale Asilo (PNA), poi "*Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati*" (di seguito S.P.R.A.R.), occupandosi delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati e da quella data è titolare di due progetti per l'accoglienza di richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o di permessi umanitari (cd. categoria "ordinari") e di minori stranieri non accompagnati/MSNA, finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) del Ministero dell'Interno, svolgendo servizi e attività in proprio e con l'ausilio di soggetti terzi.

Per tali progetti il Comune di Ravenna ha riproposto al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2019, a seguito della pubblicazione del DM 10/08/2016. Tale domanda è stata accolta in data 20 dicembre 2016 con pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse in data 20/12/2016.

**I Progetti finanziati, concernono complessivamente l'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario per: - nn. 78 posti S.P.R.A.R. per la categoria ORDINARI (art. 9 comma 1 - lett. c - DM 30/7/2013) e nn. 6 posti S.P.R.A.R. per la categoria minori stranieri non accompagnati (MSNA) (art. 9 comma 1 lett. a - DM 30/7/2013).**

Nelle more dell'espletamento della presente procedura di gara necessaria ad individuare un nuovo soggetto attuatore ai sensi dell'art. 21 del DM 10/08/2016, al quale affidare la gestione dei servizi oggetto del presente appalto nell'ambito della prosecuzione dei due progetti territoriali aderenti allo S.P.R.A.R., il Servizio Politiche per l'Immigrazione del Comune di Ravenna, con provvedimento dirigenziale n. 46 del 30/12/2016 ha autorizzato il proseguimento della gestione dei due progetti S.P.R.A.R. in corso sino alla data del 30.06.2016 e con successivo provvedimento dirigenziale n. 9 del 28.04.2017 ha avviato il procedimento per l'affidamento mediante procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, del contratto avente per oggetto i medesimi servizi, per il periodo 01/07/2017-31/10/2017, al fine di garantirne la continuità.

**1. 1 Attività oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti.**

**1.1.1.** Le attività oggetto del presente appalto, per entrambi i lotti funzionali (come successivamente esplicitato nel punto 1.2) hanno ad oggetto l'"accoglienza integrata" e si riferiscono al **CPV 85311000-2 - "Servizi di assistenza sociale con alloggio"**.

**Non sono previste prestazioni di servizi secondarie**, pertanto tutti gli eventuali riferimenti e previsioni relative ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale o misti contenuti nel proseguo del presente disciplinare, sono da intendersi come mere esemplificazioni.

L'accoglienza integrata dei soggetti beneficiari e i servizi connessi relativi ai due lotti come puntualmente descritto nei capitoli tecnici prevedono:

- A) Servizi di accoglienza: parziale reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari; erogazione di vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile, spese sanitarie e di trasporto;
- B) Servizi di integrazione: orientamento ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana; formazione e facilitazione all'inserimento lavorativo; ricerca di soluzioni abitative; azioni di inclusione sociali (volontariato, cura dei beni comuni, etc.);

- C) Servizi di tutela: orientamento legale in particolare rispetto alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale; tutela psico – socio – sanitaria; mediazione linguistico-culturale;
- D) Attività di gestione e aggiornamento della Banca Dati S.P.R.A.R. e dell'indirizzo di posta elettronica del progetto;
- E) Raccolta, archiviazione e gestione dati;
- F) Relazioni, schede di monitoraggio, rimodulazione e rendicontazione finanziaria.

Per entrambi i lotti, l'organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata e dei servizi connessi, dovrà avvenire nell'ambito del sistema S.P.R.A.R., nel rispetto del DM 10/08/2016, delle Linee Guida e dei Manuali operativi S.P.R.A.R., nonché della “Carta della buona accoglienza delle persone migranti” sottoscritta il 18/05/2016 dal Ministero dell'Interno, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall'Alleanza delle cooperative italiane sociali, del D.lgs. 142/2015, nonché, in particolare nel caso del Lotto 2, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei minori e minori stranieri non accompagnati.

**1.1.2.** Le attività oggetto dell'appalto rientrano nel novero dei **servizi sociali, pertanto si applica l'art. 140 del Codice**. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Codice stesso, la soglia di rilevanza comunitaria è quella indicata nella lettera d) del predetto articolo, di euro 750.000; per la determinazione della stessa, ai sensi del predetto articolo, comma 4, **si è tenuto conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto espressamente (indicata nel successivo paragrafo 1.7.3.), computando il valore complessivo stimato della totalità dei lotti.**

**1.2.** Per la gara in oggetto **sono stati individuati due lotti funzionali** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq), del d.lgs. 50/2016, distinti per tipologia di beneficiari, nell'ambito della prosecuzione della progettualità S.P.R.A.R. in essere nell'ambito del territorio del Comune di Ravenna, come meglio descritto nel prosieguo del presente paragrafo, la cui progettazione e realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, al fine di favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medio imprese.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno o per entrambi i lotti, pertanto non sono previste limitazioni al numero di lotti che possono essere aggiudicati ad uno stesso operatore economico offerente.

Le specifiche tecniche e prestazionali relative all'esecuzione dell'appalto e le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nei capitolati tecnici dei rispettivi lotti.

I requisiti di accesso come i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, come sarà in seguito dettagliato, sono differenziati in funzione della tipologia di lotti per i quali gli operatori intenderanno presentare offerta.

#### **Nello specifico:**

**a) il LOTTO 1** ha per oggetto l'organizzazione e gestione dei servizi di “accoglienza integrata” e dei servizi connessi come puntualmente descritti nel capitolato tecnico, esclusivamente in favore del seguente numero e tipologia di destinatari:- n. 78 adulti richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, (singoli o con il rispettivo nucleo familiare) **che non necessitano di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico (art. 3, lett. a) del DM 10/08/2016), cosiddetti “ordinari”, già attivi e autorizzati dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà Civili e per l'Immigrazione, con decreto pubblicato in data 20 dicembre 2016 (d'ora in poi LOTTO 1 – ADULTI);**

**b) il LOTTO 2 - MINORI** ha per oggetto l'organizzazione e gestione dei servizi di “accoglienza integrata” e dei servizi connessi come puntualmente descritti nel capitolato tecnico, esclusivamente in favore del seguente numero e tipologia di destinatari:- n. 6 minori stranieri non accompagnati (MSNA) (art. 3, lett. c) del DM 10/08/2016, anche non richiedenti asilo, già attivi e autorizzati dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà Civili e per l'Immigrazione, con decreto pubblicato in data 20 dicembre 2016 (d'ora in poi LOTTO 2 – MINORI).

**Per l'aggiudicazione dei due lotti si formeranno due distinte e separate graduatorie: una per il LOTTO 1 - ADULTI ed una per LOTTO 2 - MINORI.**

#### **I 2 LOTTI saranno aggiudicati come segue:**

- gli offerenti dovranno indicare nell'istanza di partecipazione alla gara (e nell'Allegato 2-DGUE), per quali lotto intendono partecipare (per il LOTTO 1 - ADULTI, oppure per il LOTTO 2 - MINORI, oppure per entrambi) e presentare distinte offerte tecniche ed economiche per ciascun lotto per il quale intendono partecipare;

- la preposta commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, provvederà ad attribuire un punteggio all'offerta tecnica di ciascun operatore offerente e, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla formulazione della relativa graduatoria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- nei confronti del primo classificato non anomalo in ciascuna delle due graduatorie, si formulerà la proposta di aggiudicazione.

### **1.3. Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché ad eventuali condizioni particolari di esecuzione.**

**1.3.1.** Le specifiche tecniche e prestazionali relative ai servizi oggetto di appalto, sono riportate nei capitoli tecnici. In ogni caso l'esecuzione delle prestazioni deve essere sempre e comunque effettuata garantendone la qualità, continuità e completezza, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti/beneficiari dei servizi, promuovendone il coinvolgimento e la responsabilizzazione, secondo le condizioni stabilite nel capitolato tecnico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati e del progetto originariamente presentato dalla stazione appaltante al Ministero dell'Interno e dallo stesso approvato e posto in pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

**1.3.2.** Le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nei capitoli tecnici. In particolare l'aggiudicatario dovrà:

- disporre di un responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi (art. 1 del capitolato tecnico, lett. H);
- disporre di un numero minimo di dipendenti/soci lavoratori/collaboratori, in possesso di titolo di studio di diploma di laurea o di scuola media superiore e con **comprovata esperienza, almeno biennale, nell'ambito di progetti di intervento sociale** (vale a dire progetti finalizzati all'accoglienza, alla presa in carico, l'orientamento, l'integrazione, la tutela a favore di persone migranti), **non inferiore alle 5 unità nel caso del LOTTO 1 - ADULTI e alle 2 unità nel caso del LOTTO 2 – MINORI;**
- assorbire in via prioritaria il personale che attualmente opera per la gestione del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del Codice richiamato dall'art 1 – lett. i) del capitolato tecnico, al fine di perseguire la finalità sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali (**CLAUSOLA SOCIALE**). A tal fine in caso di cambio di gestione conseguente all'aggiudicazione della presente selezione, il soggetto appaltatore individuato si impegna ad assorbire in via prioritaria per il periodo di durata del progetto il personale già alle dipendenze dell'attuale soggetto attuatore. Per le cooperative sociali si richiama in particolare quanto disposto dall'art. 37 lett. B del C.C.N.L. Cooperative sociali.
- impegnarsi a eseguire i servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto a base di gara, di quanto previsto dal DM 10/08/2016, dalle Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.), dai Manuali operativi e dal Manuale unico di rendicontazione S.P.R.A.R. e s.m.i., dal progetto del Comune di Ravenna per il triennio 2014/2016 per il quale lo stesso ha richiesto la prosecuzione al Ministero dell'Interno per il triennio 2017/2019 (ed approvato dal Ministero), nonché di quanto previsto dalla "Carta della buona accoglienza delle persone migranti" sottoscritta il 18/5/2016 dal Ministero dell'Interno, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall'Alleanza delle cooperative italiane sociali e delle disposizioni in materia di tutela dei minori e minori stranieri non accompagnati.

**1.3.3.** L'amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all'**esecuzione del contratto in via d'urgenza**, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art 32 comma 9 del Codice qualora applicabile, con riserva di consegnare i servizi oltre la data iniziale prevista, nel caso in cui l'efficacia dell'aggiudicazione non intervenga in tempo utile. Tale eventuale rinvio non comporterà uno slittamento della data iniziale dei servizi, nè un diritto al risarcimento in capo all'aggiudicatario per la conseguente riduzione dell'entità dei servizi affidati.

### **1.4. Non ammissibilità di varianti.**

**1.4.1.** Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato tecnico e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

### **1.5. Durata dell'appalto e opzioni**

**1.5.1.** La durata base dell'appalto è di **26 mesi, nell'ambito del triennio 2017-2019 a partire, compatibilmente con i tempi di espletamento della gara dal giorno 1/11/2017 fino al 31/12/2019**, come specificato nella tabella riportata di seguito al punto 1.5.4. **Se l'avvio del contratto sarà successivo al 1.11.2017, la durata dello stesso si ridurrà in quanto la scadenza è comunque il 31.12.2019.**

**1.5.2.** E' prevista la **possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori 36 mesi** ai medesimi patti condizioni del contratto originario, **qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto**, il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del Codice.

Il periodo di rinnovo dei servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale per ulteriori 36 mesi è determinato dalla necessità di presentazione al Ministero dell'Interno di progetti aventi durata TRIENNALE, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dm 10.08.2016.

Il rinnovo è comunque subordinato, all'accoglimento della domanda di prosecuzione dei progetti già attivi, ai sensi dell'art. 14 del DM 10/08/2016 da parte del Ministero, con conseguenziale finanziamento della spesa, mantenendo invariati numero dei posti autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto (art. 14 del DM 10/08/2016).

**1.5.3.** La stazione appaltante si riserva la possibilità esercitare l'**opzione di proroga del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106 c. 11 dlgs. 50/2016, per ulteriori 6 mesi**, in ragione della necessità di riprogettare/rimodulare il servizio in funzione delle trasformazioni del quadro di contesto e del conseguente sviluppo della procedura di gara, tenendo conto che il comma 11 dell'art. 106 predetto prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e che in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante.

La stazione appaltante si avvarrà della facoltà di **proroga tecnica** ai sensi dell'art. 106 del Codice, solo nel caso in cui il Ministero dell'Interno proroghi la durata del progetto, provvedendo al contempo al finanziamento della spesa.

**1.5.4. La durata massima dell'appalto oggetto del presente disciplinare per i vari lotti, nonché la specificazione del rinnovo e del possibile esercizio della proroga sono specificati nella tabella riportata di seguito**

Lotto	Descrizione	Durata base (nel caso in cui si riesca ad avviare i servizi il 1.11.2017)	Possibile rinnovo	Possibile proroga ex art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016.
<b>LOTTO 1 - ADULTI - (paragrafo 1.2., lett. a)</b>	Accoglienza integrata di <u>n. 78 adulti</u> richiedenti asilo/ titolari di protezione, che non necessitano di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico (cosiddetti "ordinari")	26 mesi	Possibile rinnovo per il periodo di 36 mesi	Possibile proroga tecnica per 6 mesi
<b>LOTTO 2 - MINORI (paragrafo 1.2., lett. b)</b>	Accoglienza di <u>n. 6 minori</u> stranieri non accompagnati/MSNA.	26 mesi	Possibile rinnovo per il periodo di 36 mesi	Possibile proroga tecnica per 6 mesi

## 1.6. Altre opzioni esercitabili dalla Stazione appaltante in relazione all'appalto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**L'aumento potrà derivare solo da un aumento del numero di persone destinatarie dei servizi autorizzata dal Ministero, nell'ambito del progetto, stante l'impossibilità di apportare nella fase attuativa variazioni ai servizi indicati nelle domande di contributo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del DM 10.08.2016.**

## 1.7. Valore dell'appalto a base di gara e modalità di determinazione dei corrispettivi

**1.7.1.** Il valore dell'appalto posto a base di gara, soggetto a ribasso d'asta, per ogni lotto, è dato dal totale del contributo riconosciuto/corrisposto dal Ministero dell'interno.

Il valore stimato dell'appalto è determinato dal **prodotto del numero di persone attribuito a ciascun lotto (nn. 78 adulti per il LOTTO 1 - ADULTI e nn. 6 minori stranieri per il LOTTO 2-MINORI) per il numero dei giorni di durata stabiliti per la gestione degli stessi pari a nn. 791 gg (che è il numero di giorni compresi nei 26 mesi) per l'importo pro-die e pro-capite (al netto di I.V.A.) prevista per i due distinti lotti.**

**I costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto indicati nel DUVRI di ogni lotto, non soggetti a ribasso d'asta sono pari a € 0 (zero).**

**Al fine di determinare l'importo a base d'asta, è stato altresì determinato nel progetto a base di gara, il costo del personale.**

Si rammenta che la tipologia dei destinatari dei servizi oggetto del presente appalto e il relativo numero sono tassativamente quelli indicati al precedente punto 1.2.

**1.7.2. Il valore massimo stimato** dei servizi oggetto del presente appalto (LOTTO 1 - ADULTI + LOTTO 2 - MINORI), rapportato alla durata base per lo stesso stabilita dal precedente punto 1.5.1. e tenendo conto del possibile esercizio delle opzioni stabilite nei punti 1.5.2 e 1.5.3 ("rinnovo" e "proroga tecnica") e dal punto 1.6. ("quinto d'obbligo") ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto ed a quanto stabilito dall'art. 35 comma 4 del Codice, è determinato nella tabella di seguito riportata come importo complessivo stimato, al netto di IVA, ed è pari ad **€ 6.521.232,85**.

**1.7.3.** Il valore a base d'asta con i relativi costi della sicurezza dell'appalto sono specificati nella tabella di seguito riportata:

	A	B	C	D VALORE DEI SERVIZI (AXBXC)	COSTI DELLA SICUREZZA DA DUVRI	E -RINNOVO *	F1 - QUINTO D'OBBLIGO SUL CONTRATTO BASE	F2-QUINTO D'OBBLIGO PER IL RINNOVO	G	F
SERVIZI OGGETTO APPALTO	Importo pro-capite e pro-die EURO	nn. di persone	nn. 791 giorni di durata dell'appalto (=26 mesi)	Valore a base d'asta (IVA esclusa) calcolato per 26 mesi EURO	Costi della sicurezza (da DUVRI) EURO	Rinnovo per n° 1096 giorni (con anno 2020 bisestile)=36 mesi	(calcolato sul valore di cui alla precedente colonna D) EURO	(calcolato sulla colonna di cui alla precedente colonna E)	Proroga tecnica (6 mesi) EURO	VALORE MASSIMO STIMATO (comprensivo delle opzioni DI CUI ALLE PRECEDENTI COLONNE E-F1, F2 E G EURO
LOTTO 1 - ADULTI (paragrafo 1.2-lett.a)	25,28391289	78	791	1.559.966,86	0,00	2.161.471,15	311.993,37	432.294,23	359.916,50	5.545.475,10
LOTTO 2 - MINORI (paragrafo 1.2-lett.b)	€ 57,835018	6	791	274.485,00	0,00	380.323,08	54.897,00	76.064,62	63.329,35	975757,7
<b>VALORI TOTALI</b>				1.834.451,86	0,00	2.541.794,24	366.890,37	508.358,85	423.245,85	<b>6.521.232,85</b>

\* Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, ottenuto moltiplicando l'importo pro-capite e pro-die per il numero di persone (e per la precisione: 78 per il LOTTO 1 e 6 minori per il LOTTO 2) e per il numero di giorni (=1096), si evidenzia che lo stesso è di durata triennale in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DM 10.08.2016 gli enti locali per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30.12.1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28.12.1990, n. 39, devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno domanda di contributo recante proposte progettuali di durata triennale. La durata base del contratto invece risulta di 26 mesi, in quanto la domanda di prosecuzione dei progetti S.P.R.A.R., di durata sempre triennale (2017-2019) è stata accolta dal Ministero in data 20.12.2016 ma, nelle more dell'espletamento della procedura di gara aperta, complessa e suddivisa in lotti, il Servizio Politiche per l'Immigrazione del Comune di Ravenna, al fine di garantire la continuità dei servizi, ha dovuto autorizzare il proseguimento della gestione dei progetti in essere, mediante proroga tecnica fino al 30.06.2017 e con successiva determinazione dirigenziale n. 9 del 28.04.2017, avviare il procedimento per l'affidamento dei medesimi servizi dal 1.07.2017 fino al 31.10.2017, mediante procedura negoziata.

\*\*\*

**I prezzi unitari posti a base d'asta** sui quali gli offerenti dovranno presentare le proprie offerte al ribasso sono i seguenti:

- **€ 25,28391289** pro-capite e pro-die al netto di IVA per il LOTTO 1 - ADULTI
- **€ 57,83501800** pro-capite e pro-die al netto di IVA per il LOTTO 2 – MINORI.

**Modalità di determinazione dei corrispettivi**

In base alle modalità di determinazione dei corrispettivi, gli appalti relativi ai due lotti, si configureranno come appalti **a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. eeeee) del Codice, in quanto i compensi verranno determinati in base agli importi pro capite e pro die (risultanti dai prezzi unitari a base d'asta al netto dei ribassi offerti dagli operatori economici aggiudicatari) moltiplicati per il numero di presenze giornaliere effettive delle persone destinatarie dei servizi.

\*\*\*

**1.7.3 a)** Relativamente al **LOTTO 1 - ADULTI**, l'importo a base d'asta pari a complessive €. 1.559.966,86, IVA esclusa, per l'accoglienza integrata dei n. 78 adulti, di cui alla precedente tabella, è suddiviso tra le varie annualità come segue:

Imponibile periodo 1/11/2017 – 31/12/2017	€. 120.300,86
Imponibile per anno 2018 -	<b>€. 719.833,00</b>
Imponibile per anno 2019 -	€. 719.833,00
<b>per complessivi</b>	<b>€. 1.559.966,86</b>

**A1.7.3. b)** Relativamente al **LOTTO 2 - MINORI**, l'importo a base d'asta pari a complessive €. 274.485,00 IVA esclusa, per l'accoglienza integrata di n. 6 minori stranieri non accompagnati/MSNA di cui alla precedente tabella, è suddiviso tra le varie annualità come segue:

Imponibile periodo 1/11/2017 – 31/12/2017	€. 21.167,62
Imponibile per anno 2018 -	<b>€. 126.658,69</b>
Imponibile per anno 2019 -	€. 126.658,69
<b>per complessivi</b>	<b>€. 274.485,00</b>

**1.7.4.** In ogni caso **il valore da considerarsi ai fini delle formulazione delle offerte relativamente ai due lotti, è unicamente il valore a base d'asta**, come specificato nella tabella di cui al paragrafo 1.7.3 .

**1.7.5.** Gli importi massimi stimati indicati nella tabella di cui sopra non rappresentano nessun obbligo o vincolo della stazione appaltante nei confronti degli aggiudicatari, i quali dovranno accettare la condizione che la stazione appaltante attivi l'opzione di rinnovo e/o proroga del contratto e/o del quinto d'obbligo, fino a concorrenza dei suddetti importi massimi.

**1.7.6.** Si precisa che relativamente ai due lotti, le progettazioni prevedono rendicontazioni autonome, sottoposte a regole e vincoli differenti. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di rendicontare analiticamente ed in modo documentato le spese sostenute inerenti i due lotti e di prestare massima collaborazione ai funzionari della stazione appaltante e ai revisori indipendenti di cui all'art. 25 del DM del 10.08.2016. Si fa presente che, qualora il Ministero dichiari non ammissibili spese sostenute dal soggetto attuatore, in caso di pagamento già effettuato, lo stesso dovrà procedere alla restituzione di quanto percepito su richiesta della stazione appaltante.

**1.8. Luoghi di esecuzione dell'appalto e strutture di accoglienza**

**1.8.1.** Le strutture di accoglienza messe a disposizione del progetto dal Comune di Ravenna (come da allegato facente parte del progetto), coprono attualmente i 68 posti previsti per il LOTTO 1 – ADULTI, pertanto **il soggetto attuatore ha l'obbligo di reperire le strutture residenziali e/o le civili abitazioni necessarie, ad integrazione di quelle messe a disposizione dal Comune di Ravenna, per nn. 10 adulti (per il LOTTO 1 - ADULTI) e nn. 6 minori (per il LOTTO 2 - MINORI)**, aventi le seguenti caratteristiche essere: a) libere da altri vincoli; b) pienamente fruibili a partire dall'inizio dei servizi prevista per il giorno 1.11.2017; c) essere conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica; d) essere ubicate nel territorio comunale in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico e/o privato al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida dello S.P.R.A.R.; e) essere conformi come categoria catastale alla destinazione all'uso e adeguate dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti rispetto alla sua destinazione, inclusa la conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi; f) idonee a garantire la ricettività (richiesta/proposta) per ciascuna delle tipologie di interventi ed alla realizzazione delle attività progettuali proposte/richieste; g) essere in possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni necessarie

per l'utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza, ed in particolare per le strutture per l'accoglienza di minori e in ogni caso devono possedere tutte le caratteristiche evidenziate nel capitolato tecnico.

1.8.2. E' ammessa, nel corso del periodo dell'affidamento, la possibilità di **trasferimento degli appartamenti o altre strutture destinate all'accoglienza** dei beneficiari presso altro immobile e altri appartamenti o strutture idonei allo scopo in possesso di tutti i requisiti e caratteristiche di cui al presente paragrafo. Tale possibilità è tuttavia subordinata alla previa accettazione da parte dell'Amministrazione comunale, alla garanzia della salvaguardia della continuità del servizio, nonché alla previa autorizzazione da parte del Servizio centrale S.P.R.A.R..

1.8.3. L'operatore economico, in caso di aggiudicazione dovrà obbligatoriamente a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa:

1) impegnarsi a garantire la disponibilità di strutture adibite all'accoglienza del numero e tipologia di soggetti beneficiari del presente appalto e il possesso da parte delle stesse di tutte le caratteristiche indicate dalle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g) del punto 1.8.1 del disciplinare di gara, per tutto il periodo di durata dello stesso

2) dichiarare che le strutture di cui al punto precedente, sono idonee ai fini dell'attuazione dell'"accoglienza integrata" sulla base delle Linee Guida dello S.P.R.A.R.;

3) impegnarsi a presentare alla stazione appaltante, qualora risulti aggiudicatario, i modelli B) e B2) messi a disposizione dal Ministero dell'Interno (e disponibili al seguente indirizzo internet <https://fnasilo.dlci.interno.it/S.P.R.A.R./secure/notiziaVisualizza/7#!>), adeguatamente compilati, con allegata la documentazione tecnica necessaria richiesta (per ogni struttura, almeno planimetria, 5 fotografie e relazione tecnica).

## 1.9. Finanziamento.

L'appalto è finanziato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo.

## 1. 10. Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 12 del capitolato tecnico, avverrà con emissione di fatture mensili entro 30 giorni dalla positiva verifica della conformità del servizio svolto.

### 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 3, comma 1, lettera p) del Codice, nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art 49 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

2.2. Rientrano nella nozione di operatore economico e sono quindi ammesse a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice e anche i soggetti che in forma singola o raggruppamento temporaneo o consorzio, siano interessati alla realizzazione degli interventi sopra descritti e che abbiano i requisiti richiesti dal presente disciplinare per la partecipazione alla gara tra i quali: le associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 e/o le associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 nei casi in cui le prestazioni oggetto della presente gara siano funzionali agli scopi associativi e compatibili con la disciplina statutaria (cfr.: Corte giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C- 119/06; Consiglio di Stato, III, n. 2056/2013 e pareri dell'AVCP ivi richiamati e T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 23 gennaio 2017, n. 39); le Fondazioni, le cooperative sociali (L. 8 novembre 1991, n. 381) e i consorzi di cooperative sociali, regolarmente iscritte agli Albi Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui hanno sede.

L'iscrizione agli Albi, ove richiesta dalla normativa, è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, qualora ad esempio, l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria.

Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale (es. fondazioni, associazioni, ecc.) che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività e l'oggetto sociale deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara.**

Al successivo paragrafo 12 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art

48 del Codice.

Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, e' obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le **modifiche soggettive ivi contemperate si verifichino in sede di gara.**

### 3. Condizioni di partecipazione

**3.1 Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**3.2** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

**3.3** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**3.4** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett f) del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

**3 BIS. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione da parte della stazione appaltante.**

#### Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento, per ordine e chiarezza espositiva, le cause di esclusione vengono raggruppate nelle **seguenti tre macro tipologie**:

- 1) cause di esclusione immediata**, per le quali non è nemmeno possibile attivare il soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice, per le fattispecie specificamente individuate nella successiva **Sezione I**;
- 2) cause di esclusione relative all'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio** di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, per le fattispecie indicate nella successiva **Sezione II**;
- 3) altre cause di esclusione** che si verificano qualora il concorrente **ometta** di fornire elementi o di rendere / integrare dichiarazioni, che ancorchè non qualificabili come irregolarità essenziali, siano o si rivelino essere necessari per la stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti e/o delle dichiarazioni rese dai concorrenti (come, ad esempio, l'indicazione dei soggetti componenti l'organo di vigilanza, se previsto, per le verifiche di cui all'art. 80, comma 1, del codice), **oppure** qualora non consentano il pieno rispetto di norme imperative di legge o regolamento (come, ad esempio, la produzione di una garanzia provvisoria di importo errato per valori minimi). Queste fattispecie sono state raggruppate in questa terza categoria in quanto accumulate dal

fatto che non sono caratterizzate da una immediata rilevanza tale da giustificare l'interruzione della seduta di gara e l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del codice ma che possono essere risolte parallelamente allo svolgimento della procedura di affidamento. Alcune di tali fattispecie sono esplicitate nella seguente **Sezione III** mentre altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punti del presente documento.

**Si precisa che tutti gli eventuali riferimenti e previsioni relative ad istituti non contemplati dalla presente procedura di gara, contenuti nel proseguo del presente articolo, sono da intendersi come mere esemplificazioni.**

## Sezione I Cause di esclusione immediata

**Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.**

**Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:**

**1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:**

**1.a)** non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

**1.b)** emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);

**1.c)** emerga la mancanza dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al successivo paragrafo 12 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

**2) in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, saranno causa di immediata esclusione:**

**-il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice** dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al successivo paragrafo 12 (per quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, **trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria**. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento. Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né nella parte II Sezione C del DGUE il concorrente sarà escluso.

- **la mancata allegazione / produzione del contratto di avvalimento**, nella documentazione amministrativa **oppure la produzione di un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo del codice** come introdotto dal d.lgs. 56/2017 a causa della mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Viene tuttavia fatto salvo il principio affermato dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23 per cui non è da considerarsi nullo il contratto di avvalimento nell'ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto stesso, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile.

**3) omissis**

**4) in caso di partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art 48 comma 7 del Codice

**5) omissis**

**Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.**

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elencate le**

**cause di immediata esclusione dalla presente gara.** Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

**Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.**

**Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.**

**Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta**

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

**Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche**

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso.**

Si precisa che, come indicato al successivo paragrafo 15 del presente disciplinare di gara - contenuto da inserire nella busta B Offerta tecnica - la mancata presentazione delle relazioni tecniche nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Ove prevista la soglia di sbarramento nelle valutazioni delle offerte tecniche - se non saranno presentate le relazioni di offerta relativamente ai criteri di valutazione per i quali è prevista la soglia di sbarramento e, conseguentemente i punteggi attribuiti saranno pari a zero, ne discende inevitabilmente l'esclusione dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.

**Atteso che ai sensi dell'art. 83 comma 9, il soccorso istruttorio non è ammesso in relazione a mancanze, incompletezze o irregolarità relative all'offerta tecnica e all'offerta economica, rientrano, saranno considerate causa di immediata esclusione:**

**1) la mancata dichiarazione/indicazione - all'interno della busta C -Offerta economica - del ribasso percentuale offerto - di cui al successivo paragrafo 16.1 lett a) ;**

**2) la mancata firma dell'offerta tecnica e/o economica** - considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice (*"con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica"*) sarà considerata causa immediata di esclusione la carenza di firma dell'offerta, non potendosi applicare in tale ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. Sarà inoltre causa di esclusione immediata l'apposizione sull'offerta tecnica e/o economica di firma non conforme a quanto di seguito precisato.

L'offerta tecnica e/o economica deve essere **sottoscritta da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa** o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese.

**In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.**

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità.

Pertanto, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le offerte sono contenute, atteso che tale eventuale incombenza assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

**3) la mancata indicazione dei oneri aziendali all'interno della busta C -Offerta economica - ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice**, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( paragrafo 16.1 lett b);

**4) la mancata indicazione dei propri costi della manodopera all'interno della busta C -Offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice**, ( paragrafo 16.1 lett b).

#### **Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento**

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

#### **Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte**

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse;
- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

**Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.**

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del n. 31/2009).

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

**L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.**

Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Si ribadisce che qualora la Commissione rilevi per un operatore economico che, all'interno del plico generale, le singole buste A, B e/o C non recano la dicitura che ne consente l'identificazione, procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte.

Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste (A e B) munite della corretta dicitura e riconducibile con certezza al lotto per il quale l'operatore economi partecipa, in virtù della specificazione contenuta nella documentazione amministrativa inserita nella busta A).

Qualora manchino la busta A, oppure la busta B, oppure la busta C, procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto, rispettivamente non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell'offerta ovvero risultano assenti gli elementi descrittivi essenziali dell'offerta.

## **Sezione II**

### ***Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice***

**Costituisce cause di esclusione:**

- il mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del **termine perentorio indicato dalla stazione appaltante - non superiore a 7 giorni e comunque non inferiore a 5 giorni** - che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione/integrazione delle

“irregolarità essenziali” indicate nella presente Sezione II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale);

- l'ipotesi in cui l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, **ma dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la mancanza di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate dalla vigente normativa.

**Nel presente paragrafo sono elencati gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice.**

La decisione di attivare il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà assunta nel corso della seduta di gara nell'ambito della quale si accerti il verificarsi dei relativi presupposti di seguito esplicitati, fermo restando la competenza e la possibilità da parte dell'organo di gara di attivare il soccorso istruttorio anche al ricorrere di altre fattispecie dallo stesso ritenute idonee.

**Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle ipotesi di:**

**- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive previste nel DGUE (modello Allegato 2).**

- qualora uno degli operatori economici, a qualunque titolo partecipante alla procedura in oggetto, si trovi invece in **una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice** dovrà essere **presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice**. In particolare, in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Tali informazioni potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel DGUE (**Allegato 2**) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del DGUE, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

**- qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale (art 110 del Codice) :**

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 4 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato “in bianco” di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del giudice delegato di cui all'art 110 comma 3 del Codice nonché dell'eventuale dichiarazione di altro operatore ausiliario nel caso in cui l'ANAC, ai sensi del comma 5 del citato art 110, abbia subordinato la partecipazione

alla procedura alla presenza di un operatore ausiliario.

-la mancata accettazione delle condizioni generali o particolari del contratto (da indicare preferibilmente nel Modello Allegato 1);

**In caso di avvalimento:**

- nel caso sia necessario richiedere chiarimenti e specificazioni relativamente all'oggetto del contratto di avvalimento sempre qualora lo stesso non sia nullo ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, in quanto in questo caso, come precisato nella precedente Sezione I, l'offerta sarà esclusa direttamente;

- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo 3BIS.

**Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:**

- la mancanza della cauzione provvisoria;

- la mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e/o l'offerta economica (Allegato 4) siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente allegghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

**La mancanza della sottoscrizione:**

-delle **dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A** di cui al successivo paragrafo 14 del presente disciplinare di gara oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

**In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.**

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni sono contenute, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni, è da escludersi la

necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

- **(in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II Sezione A) del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio.

- **(in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12 che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art. 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia omissis di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

**ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice).**

**Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice:**

- In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, la mancata indicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 4 del codice, delle quote parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione è considerata essenziale anche ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del codice, del possesso delle quote minime di requisiti dai singoli concorrenti così come richiesti nel presente disciplinare di gara e del rispetto della corrispondenza sostanziale tra la quota di requisiti posseduta da ciascun singolo soggetto e la quota assunta in caso di aggiudicazione.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:**

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

**Nel caso di GEIE :**

- la mancanza dell'atto costitutivo del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:**

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (*dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1*)e/o dell'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo i raggruppamenti temporanei o i consorzi.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere**

**di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

**(o, in alternativa)**

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

**- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):**

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice): la dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario che si intende costituire ai sensi dell'art 48 comma 2 del Codice e **l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4 del Codice);**
- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. **già costituiti**), qualora la circostanza non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta, il tipo di operatori economici riuniti o consorziati.[Allegato 1]

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

### Sezione III

#### ***Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non comporta l'automatica e necessaria attivazione del soccorso istruttorio***

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nelle precedenti sezioni Sez I.1, Sez I.2.a), Sez I.2.b) e Sez II, non comporteranno necessariamente l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9, fermo restando nel caso di richiesta di integrazione da parte della Stazione Appaltante, l'obbligo, in capo al concorrente, di fornire le integrazioni nei tempi e modi richiesti.

In proposito la stazione appaltante/Commissione di gara, si riserva di richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui alla presente Sezione III anche in "parallelo" alla svolgimento delle altre operazioni di gara, senza necessariamente interrompere le operazioni stesse fino all'acquisizione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.

Le fattispecie contenute nella presente Sezione III – qualora afferiscano ad informazioni necessarie alla stazione appaltante per effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario o da altro concorrente sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, oppure qualora riguardino dati, informazioni od elementi non diversamente acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante, dovranno essere fornite, **pena l'esclusione o la decadenza dall'aggiudicazione**, entro i termini, **comunque non inferiori a 10 giorni**, stabiliti dalla stazione appaltante nelle specifiche lettere di richiesta. **Anche l'obbligo di produrre un PASS<sub>OE</sub> corretto è posto a pena di esclusione nei termini sotto precisati.**

**Dichiarazioni ed elementi la cui mancanza o incompletezza potrà essere sanata anche senza l'attivazione del formale procedimento di soccorso istruttorio:**

- la **mancanza**, fra la documentazione amministrativa, della **ricevuta del pagamento del contributo** previsto in favore dell'ANAC.

- l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 14.3 del presente disciplinare di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice; in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fuse, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara; [\[Allegato 3\]](#)

- (Per le sole cooperative) la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative; [\[Allegato 1\]](#)

- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara; [\[Allegato 1\]](#)

(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice relative alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria):

- la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della **certificazione di qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice (successivo paragrafo 14.8). [\[Allegato 1\]](#)

- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico; [\[Allegato 1\]](#)

- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (paragrafo 14.1.3 n. 7); [\[Allegato 1\]](#)

- la **mancata allegazione del documento PASS<sub>OE</sub> oppure PASS<sub>OE</sub> presentato ma irregolare** ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17.02.2016. La presentazione di un PASS<sub>OE</sub> non conforme o l'omessa presentazione del PASS<sub>OE</sub> **comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare** e presentare il PASS<sub>OE</sub> **entro il termine non inferiore a 5 gg.** dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso **sarà escluso**. Nel caso si verifichino banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

- le **non conformità della cauzione provvisoria** che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II.

#### 4. Rimborso delle spese per le pubblicazioni di avvisi e bandi

Ai sensi dell'articolo dell'art. 216 comma 11 del Codice, l'operatore economico aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese dalla stessa sostenute per la pubblicazione sulla G.U.R.I. degli avvisi e del bando di gara. Tale rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto. Relativamente alla presente procedura le suddette spese saranno ripartite in egual misura fra tutti gli aggiudicatari dei lotti.

#### 5. Chiarimenti

**5.1** È possibile ottenere chiarimenti chiamando al seguente numero **+39-0544-485315** qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare. I chiarimenti infatti sono ammissibili se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, attribuiscono ad una disposizione del bando/disciplinare un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014) (Consiglio di Stato, sez. III, 13.01.2016 n. 74)

**Le richieste di chiarimenti** dovranno pervenire perentoriamente entro le **ore 12.00 del sesto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

#### 6. Modalità di presentazione della documentazione

L'**istanza di partecipazione alla presente procedura di gara – in bollo** - deve essere redatta utilizzando preferibilmente il **modello di cui all'Allegato 1)** del presente disciplinare di gara, compilato secondo le prescrizioni ivi contenute. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art 80 del Codice, al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'Allegato 2).

La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a.** devono essere sottoscritte dal **dichiarante** (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b.** potranno essere sottoscritte anche da **procuratori dei legali rappresentanti** e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti, potranno essere redatte sui modelli di cui alle premesse, allegati tutti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

**Il soccorso istruttorio sarà disciplinato in base all'art. 83, comma 9 del Codice. In ogni caso, con riferimento a elementi e circostanze non essenziali, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti e precisazioni.**

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

#### 7. Comunicazioni

**7.1** Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 5 (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC) indicate dall'operatore economico all'interno del DGUE** o, in mancanza, a quello rinvenuto dalla consultazione della visura della CCIAA competente. E' fatto obbligo al concorrente di comunicare alla stazione appaltante (indirizzando le comunicazioni al **Servizio Politiche per l'Immigrazione**) – via fax al n. **0544-546101** o via PEC all'indirizzo [immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it) tutte le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**7.2** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

**7.3** In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**7.4** Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondente e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni esclusivamente all'indirizzo pec [immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it).

## **8. Subappalto**

**8.1.** Ai sensi dell'art 24 comma 4 del DM 10.08.2016 nonché dell'art 11 del capitolato tecnico **è vietato il subappalto dei servizi oggetto del presente appalto.**

**8.2.** Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett a) del codice, non si configurano come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione scritta alla stazione appaltante. Sono ammesse e non sono considerate come subappalto, quelle attività come a titolo esemplificativo, consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale, consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale che nel Manuale unico di rendicontazione dello S.P.R.A.R., sono ammesse a rimborso qualora affidate a professionisti (si veda, sempre a titolo esemplificativo il paragrafo 3.5.5, Microvoci S1, S2 e S3 del Manuale) purchè la titolarità e il coordinamento di tali attività/prestazioni rimanga in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi del dell'art. 24 c. 4 DM 10.08.2016 **si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi.**

## **9. Ulteriori regole relative alla presente procedura di affidamento e definizione delle controversie**

**9.1.** Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione comunale.

**9.2.** È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara e/o di singoli lotti qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

**9.3.** Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

**9.4.** La stipulazione dei contratti è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

### **9.5. Interpello.**

Il Comune di Ravenna, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, d lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario del/i relativo/i lotto/i in sede di offerta.

**9.6.** Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

**9.7.** La stazione appaltante si riserva la facoltà di **posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica** di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

**9.8.** Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro.

**9.9.** Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta (sia quella tecnica che economica) devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

#### **9.10 Disciplina dell'accesso agli atti**

Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". **Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza di partecipazione tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione.** In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

#### **9.11 Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **10. Garanzia per la partecipazione alla procedura di gara e garanzia definitiva**

**10.1.** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da garanzia per la partecipazione alla procedura come definita dall'art. 93 del Codice, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, come definita dall'art. 93 del Codice **pari al 2% del prezzo base del lotto per il quale si partecipa e si presenta offerta (al netto del solo valore delle eventuali opzioni) e precisamente pari ad:**

LOTTO	Importo della garanzia provvisoria per il lotto
LOTTO 1 - ADULTI	€. 31.199,3372 ( 2% di 1.559.966,86)
LOTTO 2 – MINORI/MSNA	€. 5.489,7 ( 2% di 274.485,00)

**L'operatore economico che intende concorrere alla gara per l'aggiudicazione di entrambi i lotti ha due possibilità per adempiere all'obbligo di presentazione della garanzia provvisoria:**

- a) può presentare distinte cauzioni o fideiussioni per i vari lotti per i quali intende concorrere oppure
- b) può presentare un'unica cauzione o fideiussione, il cui importo deve tuttavia essere pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per due lotti per i quali intende concorrere.

Qualora l'operatore economico concorrente scelga di presentare un'unica cauzione o fideiussione di importo pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere, nel caso in cui lo stesso sia individuato come aggiudicatario di uno o più lotti ma in numero inferiore rispetto a quelli per i quali ha versato la cauzione o costituito la fideiussione, la stessa sarà svincolata interamente solo dopo la stipulazione dei relativi contratti.

**10.2** Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, **la cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a. tramite **bonifico bancario** - Conto di Tesoreria CODICE IBAN IT76 H 06270 13199 T20990000002;
- b. con **assegno circolare non trasferibile** intestato a: Comune di Ravenna –Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona, Ufficio Politiche per l'Immigrazione - Via A. Oriani n. 44 – Ravenna;
- c. in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

Nei casi di cui alle precedenti lettere a.) b) c) andrà inserita all'interno della busta A contenente la documentazione

amministrativa, la ricevuta/documentazione attestante il versamento effettuato tramite bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ravenna e/o i titoli del debito pubblico.

Non è possibile la costituzione della cauzione in contanti in quanto l'importo richiesto per la partecipazione al LOTTO 1- ADULTI e/o al LOTTO 2 - MINORI, supera il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

**10.3** Nel caso in cui il concorrente produca la garanzia per la partecipazione alla procedura sotto forma di **garanzia fideiussoria**, questa, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

**10.4** Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerente - **sia che abbia prodotto la garanzia per la partecipazione sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria - dovrà anche produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente stesso risultasse affidatario. Il fideiussore che rilascia il suddetto impegno potrà anche essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**10.5** In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa, ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 dello stesso Codice (schemi tipo **approvati** con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), e dovrà :

- 1) **(in caso di documento analogico)** essere prodotta in originale; **(in caso di documento digitale)** essere prodotto in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. In quest'ultimo caso dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;
- 2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss. m.ii. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato – riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure ecc..) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa potrà essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;
- 3) **avere validità per 300 giorni dal termine di presentazione delle offerte;**
- 4) **essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,**
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, comma 1, penultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- 6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;
- 7) **prevedere espressamente**, ai sensi del quarto comma dell'art. 93, del Codice:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
  - c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 (=quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

**10.6.** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare **la garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

**10.7.** Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primi due periodi, del Codice: <<L'importo della garanzia, e del suo eventuale

rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.>>.

Le garanzie potranno essere ridotte anche tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

**10.8** Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in **RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete **siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i;**
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

## 11. Pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla **deliberazione A.N.A.C. n. 1377 del 21 dicembre 2016** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e seguendo le istruzioni operative definite dalla stessa ANAC (punto 4.2 in particolare), rinvenibile al seguente indirizzo internet:

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8)

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale l'operatore economico che intende partecipare alla gara vuol presentare offerta, secondo gli importi descritti nella tabella che segue e facendo riferimento al codice identificativo gara – CIG per ciascuno indicato nella stessa

LOTTO	CIG	Importo contributo ANAC
LOTTO 1 – ADULTI	7115116B75	€. 140,00
LOTTO 2 - MINORI	7115135B23	€. 35,00

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 quinto periodo del Codice.

## 12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI (ART 83 DEL CODICE)

**12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

### 12.1. A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

**Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, PARTE IV, SEZIONE A, non potendosi limitare a compilare la sezione α) del predetto documento.**

**A1. iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** per un settore di intervento pertinente con i servizi oggetto della presente procedura, qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero iscrizione al **registro delle organizzazioni del volontariato** di cui alla L. 266/1991 o al **registro delle associazioni di promozione Sociale** di cui alla L. 383/2000, ovvero iscrizione all'**Albo Nazionale delle Cooperative sociali** istituito in base al d.m. 23 giugno 2004, ove prevista in ordine alla natura giuridica del soggetto.

Qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa sociale o come consorzio di cooperative sociali, deve essere iscritto all'**Albo Regionale** secondo la legislazione della regione in cui ha sede; nel caso in cui la sede legale del soggetto partecipante sia situata in una Regione nella quale non sono state ancora emanate le norme di attuazione delle predette leggi, il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale di riferimento per l'iscrizione.

Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti.

In ogni caso, gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione e/o natura giuridica diversa da quella imprenditoriale (ad. es. associazioni, fondazioni, ecc.) che intendano partecipare alla gara devono anche essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività e l'oggetto sociale (ad. es. oggetto sociale previsto nello statuto) deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara.

#### **MEZZI DI PROVA RELATIVI AI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.**

1. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato dalla stazione appaltante mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere alla stazione appaltante di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **12.1. B) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIA**

**Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, PARTE IV, SEZIONE B, non potendosi limitare a compilare la sezione α) del predetto documento.**

##### **B1) LOTTO 1 - ADULTI**

- aver maturato un fatturato complessivo minimo pari ad Euro 1.200.000,00=, nel periodo che va dal 1.01.2014 fino alla pubblicazione del bando di gara, in servizi di accoglienza temporanea integrata e servizi connessi eseguiti per soggetti richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale e/o titolari di permesso umanitario, svolta per enti pubblici o privati;

##### **B2) LOTTO 2 – MINORI/MSNA**

- aver maturato un fatturato complessivo minimo pari ad Euro 150.000,00=, nel periodo che va dal 1.01.2014 fino alla pubblicazione del bando di gara, in servizi di accoglienza temporanea integrata e servizi connessi eseguiti per minori stranieri non accompagnati/MSNA richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, anche titolari di altri permessi di soggiorno.

Pertanto, agli operatori economici costituiti dall'anno 2014 in avanti, è consentito dimostrare il fatturato maturato complessivamente nel periodo sopra evidenziato, non essendo imposti fatturati minimi annui.

Si precisa che per - per «**accoglienza integrata**» ai sensi dell'art. 30 comma 1 del DM 10 agosto 2016, si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale e che ai sensi del comma 2 del predetto articolo, l'accoglienza integrata è' costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori: mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale e tutela psico-socio-sanitaria.

Si precisa che ai fini del soddisfacimento del requisito, gli operatori economici, potranno far valere i servizi aventi ad oggetto l'accoglienza integrata resa nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo o rifugiati (**S.P.R.A.R.**) oppure nei centri di accoglienza straordinari (**CAS**), purchè aventi le caratteristiche sopra descritte.

\*\*\*

Si evidenzia che è stato richiesto un fatturato complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'amministrazione. In particolare il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato per settore di attività è così definito al fine di garantire un complesso di esperienze significative per offrire garanzie minime in rapporto alla gestione dei servizi oggetto di appalto, in ragione della fondamentale importanza di selezionare operatori economici dotati di adeguate capacità professionali e tecniche, idonei a garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni.

#### **MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE DI CUI AL PUNTO B (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA)**

**Sia per il LOTTO 1 - ADULTI e LOTTO 2 - MINORI, trova applicazione l'art. 86 del Codice.**

Gli operatori economici provano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del DGUE (o mediante analoga dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 contenuta nell'istanza di partecipazione alla gara).

In relazione al fatturato, l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

- a) fatture relative ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore di attività (inserite come documenti firmati digitalmente);
- b) in caso di servizi prestati per amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- c) in caso di servizi prestati per committenti privati, dichiarazioni dei committenti sui servizi resi e/o gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di richiedere la certificazione del fatturato specifico da parte degli organi di controllo societari oppure di richiedere la certificazione da parte della società di revisione del bilancio o, se non presente, ad una società di certificazione terza.

#### **12.1. C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI**

**Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, PARTE IV, SEZIONE B, non potendosi limitare a compilare la sezione α) del predetto documento.**

Ai sensi del comma 2, dell'art. 21 del DM 10.08.2016, **gli operatori economici devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, nonché nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di soggetti.**

Per "presa in carico" si intende il processo in cui un ente attuatore, con la propria struttura organizzativa e le proprie risorse umane, a fronte della lettura di bisogni e domande espressi o inespressi e su base di un mandato specifico, progetta uno o più interventi rivolti ad un singolo richiedente/titolare di protezione internazionale o di permesso umanitario, a un nucleo di convivenza o a un gruppo determinato, mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo dell'intervento nel corso del tempo.

Pertanto, relativamente all'appalto in oggetto, nello specifico, gli operatori economici devono:

#### **C1) LOTTO 1 - ADULTI**

**a) avere gestito servizi di accoglienza integrata e/o di presa in carico, rivolti a richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario per almeno 78 persone per un periodo superiore ad un anno, nel periodo che va dal 1.1.2014 alla data di pubblicazione del bando di gara, in modo consecutivo;**

#### **C2) LOTTO 2 - MINORI MSNA**

**b) avere gestito servizi di accoglienza integrata e/o di presa in carico, per almeno 6 minori stranieri non accompagnati/MSNA, per un periodo superiore ad un anno, nel periodo che va dal 1.1.2014 alla data di pubblicazione del bando di gara, in modo consecutivo.**

Si precisa che il servizio svolto deve avere le stesse caratteristiche prestazionali e rivolgersi al medesimo target di utenti/beneficiari (per numero e tipologia) delle attività oggetto dell'appalto previsti per il lotto al quale si partecipa.

E' frazionabile solo il numero delle persone destinatarie dei servizi di accoglienza integrata (vale a dire 78 adulti nel caso del LOTTO 1, e 6 minori stranieri non accompagnati/MSNA nel caso del LOTTO 2).

Il requisito pertanto, può considerarsi soddisfatto anche mediante **sommatoria di più servizi purchè svolti con continuità dall'operatore economico, ognuno per un periodo superiore ad un anno e nei confronti di un numero di soggetti beneficiari inferiore rispetto a quelli previsti per i due lotti**, purchè, la sommatoria del numero dei soggetti beneficiari dei diversi servizi soddisfi complessivamente tale indicazione numerica (nel complesso 78 adulti e 6 minori).

Tale precisazione si rende necessaria al fine di soddisfare le caratteristiche della pluriennale e consecutiva esperienza da parte del soggetto attuatore, richiesta dall'art. 21 del DM 21 agosto 2016.

#### **MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE DI CUI AL PUNTO C (REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE)**

**Sia per il LOTTO 1 - ADULTI e LOTTO 2 - MINORI, trova applicazione l'art. 86 comma 5 del Codice.**

Gli operatori economici provano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del DGUE o mediante analoga dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 contenuta nell'istanza di partecipazione alla gara.

Si richiede agli operatori economici di indicare nel DGUE **i soli servizi prestati ai fini del soddisfacimento del requisito di accesso di cui al precedente punto 12.1 C1) a. 12.1. C1) b.**, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

I servizi indicati dagli operatori economici ai fini del soddisfacimento del presente requisito dovranno essere stati svolti con **buon esito**.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nel presente paragrafo **è verificato** dalla stazione appaltante mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016; qualora ciò non sia possibile la stazione appaltante acquisirà i predetti documenti presso le amministrazioni presso cui sono stati effettuati.

Si precisa che

In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al presente paragrafo, su indicazione della stazione appaltante, l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

**a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:**

a.1.) i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione di servizi rilasciati o attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali i servizi sono stati prestati, oppure, in alternativa, qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili

a.2.)

a.2.1.) le fatture quietanziate relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);

a.2.2.) ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

**b) per i servizi prestati a favore di committenti privati**

b.1.) le fatture quietanziate, relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente) e/o dichiarazioni dei committenti attestanti la natura, l'importo, il periodo di esecuzione ed il buon esito dei servizi espletati;

b.2.) gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

I file dei suddetti documenti (duplicati o copie informatiche degli originali informatici oppure copie informatiche degli originali analogici) dovranno, come sopra previsto, essere **firmati digitalmente e caricati nel sistema AVCPass a cura degli operatori economici**. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

In ogni caso, si precisa che la stazione appaltante può richiedere certificati/dichiarazioni/documenti e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice e all'allegato XVII come prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal

concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

## **12.2 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI.**

**12.2.1 Il requisito di cui al precedente punto 12.1.A (requisito di idoneità professionale) deve essere posseduto come segue:**

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalla imprese indicate come esecutrici.

**12.2.2 Il requisito di cui al precedente punto 12.1.B (capacità economico e finanziaria) deve essere posseduto come segue:**

a) **Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i GEIE**, i requisiti economico-finanziari di cui ai precedenti punti **12.1.B-B1** nel caso del LOTTO 1- ADULTI e **12.1.B-B2** nel caso del LOTTO 2- MINORI, devono essere soddisfatti nel loro complesso dal raggruppamento e rispettando la seguente misura minima: dalla mandataria in misura maggioritaria, nella **misura minima del 40%** e dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura restante, ciascuna nella **misura minima del 15%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

**L'impresa mandataria dovrà comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

b) Nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice i requisiti richiesti al precedente punto 12.1.B dovranno essere **posseduti e comprovati direttamente dal consorzio**, ai sensi del quanto previsto dall'art. 47 del Codice.

**12.2.3 Il requisito di cui al precedente punto 12.1.C (capacità tecniche e professionali) deve essere posseduto come segue:**

a) **Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i GEIE**, tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico e/o accoglienza integrata svolta nei confronti dei soggetti/beneficiari indicati nei punti 12.1.C- C1 e 12.1.C – C2, a seconda del lotto per il quale si partecipa.

Ai fini delle quote di requisito richieste a ciascun soggetto del RTI/consorzio ordinario/GEIE/aggregazioni di imprese di rete, si stabilisce che la **durata del servizio gestito non è frazionabile; ciò che è frazionabile è solo il numero di persone destinatarie dei servizi di accoglienza integrata e/o di presa in carico (78 adulti per il LOTTO 1 – ADULTI e nn. 6 MINORI/MSNA per il LOTTO 2 – MINORI); il raggruppamento dovrà comunque soddisfare nel suo complesso il requisito, rispettando la seguente percentuali minime:** mandataria in misura maggioritaria, nella **misura minima del 40%** (vale a dire **31 adulti** nel caso del LOTTO 1- ADULTI e **2 minori** nel caso del LOTTO 2- MINORI) e mandanti ciascuna nella **misura minima del 15%** ( vale a dire **12 adulti** nel caso del LOTTO 1- ADULTI e **1 minore** nel caso del LOTTO 2- MINORI) di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Quindi tutti gli operatori raggruppati dovranno aver gestito i servizi per un periodo superiore ad un anno, dal 1.01.2014 fino alla data di pubblicazione del bando, per un numero minimo richiesto di persone e comunque, come si preciserà in seguito, in misura adeguata e corrispondente alla quota di servizi da assumere in caso di aggiudicazione ed assicurando cumulativamente il soddisfacimento del requisito.

b) Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti richiesti al precedente punto 12.1.C. C1 e/o 12.1.C – C2, a seconda del lotto per quale si partecipa, dovranno essere **posseduti e comprovati direttamente dal consorzio**, ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla stazione appaltante di verificare immediatamente, la coincidenza tra le quote di partecipazione dichiarate e il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento.

In caso di raggruppamento già costituito, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, devono corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione.

Sarà necessario il rispetto del principio della corrispondenza tra le **quote di esecuzione dei servizi assunte** da ciascun soggetto in caso di aggiudicazione come indicate in sede di offerta (sia in termini qualitativi e quindi riferite al lotto per cui si partecipa, che in termini quantitativi e quindi riferite alla percentuale di esecuzione dei distinti lotti) **e la quota di qualificazione posseduta da ciascun componente il raggruppamento stesso.**

### 12.3 AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art 45 può dimostrare il possesso dei **requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (con esclusione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice).**

L'art. 89 comma 1 del Codice specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali pertinenti e delle capacità di altri soggetti, solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l'ente attuatore può ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Le previsioni dell'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non possono essere utilizzate con riferimento ad elementi professionali che siano oggetto di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del codice il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del codice, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.**

L'operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di **una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno o a entrambi i lotti** oggetto della gara, fermo restando: **a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati; b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall'art. 89, comma 7 del codice.**

Qualora l'impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento).

In relazione all'appalto la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto.**

\* \* \* \*

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - entro 10 giorni dal fax di richiesta.

\* \* \* \*

### 13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 11.08.2017.**

Si precisa che con il termine "sigillato" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico stesso. Si considererà correttamente sigillato anche un plico chiuso con nastro adesivo e/o con colle particolarmente resistenti, in modo tale che un eventuale effrazione o tentativo di apertura lascino tracce evidenti sulla busta stessa consentendone di accertarne la non integrità.

13.2. I concorrenti potranno consegnare il plico contenente l'OFFERTA a mezzo raccomandata del servizio postale oppure consegnarlo a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere).

In caso di spedizione tramite raccomandata del servizio postale il plico dovrà, **pena l'esclusione**, essere indirizzato **esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 –**

**48121 Ravenna –Italia.**

In caso di consegna a mano oppure tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) la consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione**, presso l'**Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.** Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzie di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ore di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

Il plico contenente l' "OFFERTA" qualora consegnato oltre l'ora o il giorno stabiliti o con modalità diverse da quelle sopra descritte sarà considerato irricevibile.

**13.3.** I plichi contenenti l'offerta (detti anche plichi generali o plichi esterni) devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e idoneamente sigillati e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), **le indicazioni relative all'oggetto della gara per consentire l'individuazione della procedura alla quale deve essere riferito il plico ed in specifico:**

PROCEDURA APERTA AVENTE PER OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA INTEGRATA E DEI SERVIZI CONNESSI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI ASILO, I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DEL PERMESSO UMANITARIO PER N. 78 ADULTI E N. 6 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI/MSNA, NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE S.P.R.A.R. ("SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI") A TITOLARITA' DEL COMUNE DI RAVENNA, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI PER L'ASILO DI CUI AL D.M. 10/08/2016. PERIODO 1.11.2017/31.12.2019.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

**I plichi contenenti l'offerta (detti anche plichi generali o plichi esterni), deve contenere al loro interno tre buste, a loro volta chiuse ed idoneamente sigillate** (dove con il termine "sigillate" deve intendersi quanto sopra descritto per il plico principale) e riportare la dicitura rispettivamente:

**busta A – Documentazione amministrativa;**

**busta B – Offerta tecnica** ( una per ciascuno dei lotti cui si intende partecipare);

**busta C – Offerta economica** (una per ciascuno dei lotti cui si intende partecipare);

contententi, rispettivamente le tre suddette componenti l'"OFFERTA".

Le buste "C – Offerta economica" devono essere, pena l'esclusione, non trasparenti e comunque tali da non consentire la lettura del contenuto delle buste stesse prima della loro apertura.

**I concorrenti che partecipano per entrambi i lotti (LOTTO 1 - ADULTI + LOTTO 2 – MINORI), dovranno predisporre per ogni lotto, una Busta B per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta e una distinta Busta C) per la parte economica dell'offerta (la dicitura esterna delle singole Buste B e delle singole Buste C deve evidenziare il lotto al quale l'offerta si riferisce).**

**Le singole Buste B) e le singole Buste C), relative relative ai lotti per i quali l'operatore economico intende presentare offerta devono essere inserite nel plico generale, unitamente all'unica Busta A, contenente l'istanza di partecipazione alla gara e la documentazione amministrativa valide per tutti i lotti.**

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico le denominazioni e le sedi dei singoli partecipanti, sia se questi siano già costituiti o da costituirsi.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documento non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica **costituirà causa di esclusione**.

Saranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 14 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa

**Nella busta A – Documentazione amministrativa** devono essere contenuti l'istanza di partecipazione alla gara ed i documenti di seguito indicati e precisamente:

1. Istanza di partecipazione alla gara, **in bollo (All. 1)**;
  2. documento di gara unico europeo (All. 2-DGUE);
  3. altre dichiarazioni da rendere (All. 3);
  4. **documento di identità** in corso di validità da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/200 e s.m.i. contenute ai precedenti punti 2. e 3.;
  5. documento attestante il versamento del contributo a favore dell'ANAC;
  6. garanzia per la partecipazione alla procedura;
  7. PASSoe;
- eventuali dichiarazioni rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice ( All. 2bis)  
ove necessario nelle rispettive casistiche
- documentazione relativa all'avvalimento;
  - procura;
  - documentazione nel caso di fallimenti, concordato preventivo con continuità aziendale;
  - atti relativi al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario o GEIE o rete di imprese;
- il tutto come meglio specificato in seguito.

Si precisa quanto segue:

**1** L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni di cui, rispettivamente, ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 al presente disciplinare di gara; eventuali dichiarazioni personali da parte dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando il modello Allegato 2 bis ed in caso di avvalimento, eventuali dichiarazioni sostitutive dell'impresa ausiliaria, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli Allegati 2), 3) e 4).

**2** Il bollo è richiesto esclusivamente per l'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara (modello Allegato 1). Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice.

**3** **L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni di cui al modello Allegato 3**, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a.** devono essere sottoscritte dal **dichiarante** (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante stesso, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b.** potranno essere sottoscritte anche da **procuratori dei legali rappresentanti** e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;
- c.** **devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

**4** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

##### 14.1. istanza di partecipazione alla gara – in bollo

da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1** - **sottoscritta dal legale rappresentante del**

**concorrente**, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione alla gara (da redigersi preferibilmente secondo il modello Allegato 1) deve essere **sottoscritta contestualmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio**, in tal caso potrà pertanto essere presentata un'unica istanza di partecipazione alla gara, riportante i dati di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; diversamente ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione (un'istanza di partecipazione alla gara, da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1, alla gara per ciascun componente).

14.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

14.1.3. L'istanza di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere le dichiarazioni con le quali l'operatore economico interessato a partecipare alla gara:

1. indica la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, il legale rappresentante e qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva dichiara la conformazione del concorrente medesimo;

2. indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 12 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc., l'eventuale ricorso all'avvalimento ed **ai sensi dell'art. 48, comma 4 del codice, specifica le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;**

3. indica i lotti per i quali partecipa alla gara;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta.

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante, con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2014 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

7. indica il codice fiscale, la partita IVA, l'**indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara** ;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

9. accetta le condizioni generali e particolari di contratto, in particolare quelle indicate nei precedenti paragrafi 1.3.2, 1.3.3 e 1.8.3 del disciplinare. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare: - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, tutti gli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto; - aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei servizi/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; -di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

10. Dichiaro di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di "accesso agli atti" - la stazione appaltante a rilasciare copia di **tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure dichiara di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso** relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

11. *(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 relativa alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria)* Dichiaro:

- di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 oppure in alternativa, produce copia conforme della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme vigenti e/o attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93 comma 7 del Codice, indicando specificatamente tali requisiti.

12) *(in caso di garanzia rilasciata da intermediari finanziari)*

- dichiara che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012.

#### **14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE- Allegato 2 )**

**dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare il **Documento di gara unico europeo (DGUE- Allegato 2 )** di cui all'art. 85 del Codice [allegato anche, per facilitare i concorrenti stessi, in **formato editabile** al presente disciplinare di gara. I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle **istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3** "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) integrano l'istanza di partecipazione e consentono alla stazione appaltante di avere a disposizione un quadro informativo completo.

Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE (Allegato 2) dall'operatore economico che intende partecipare alla

gara:

- a) integrano gli elementi dell'istanza di partecipazione alla gara;
- b) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni (parte III del DGUE);
- c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale (parte IV Sezione A del DGUE), di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale (parte IV, sezioni B) e C) della Parte IV del DGUE), previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

14.2.1. il concorrente in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice comma 1, lettere a), b), bbis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed in specifico:

- a. che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice. L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del DGUE, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione;
- b. che con riferimento ai soggetti indicati sempre al comma 3 dell'art. 80 del codice non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis e 92 commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del Codice);
- c. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, del Codice);
- d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice (art. 80, comma 5, lett. a);
- d1. che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o che nei suoi riguardi non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 e specificato nel seguito del presente paragrafo;
- d2. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione (anche stipulati con altre amministrazioni) che ne hanno causato: la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio e/o la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni (quali l'applicazione di penali o l'escussione di garanzie ai sensi dell'art. 103 e 104 del Codice); il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c). Trova applicazione la Linea Guida n. 6 del 16.11.2016 recante "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".
- e. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d);
- f. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e);
- fbis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- fter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti (si rammenta che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f));

h. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5, lett. g**);

i. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h**);

j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i**);

k. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lettera l)** del Codice;

l. ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 80, comma 5, lettera m)** del Codice se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

m. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell' A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**).

n. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

**14.2.2** L'operatore economico che **incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80 del Codice**, dovrà presentare la documentazione o comunque dovrà fornire tutte le informazioni utili e necessarie alla stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

**14.2.3 (Eventuale)** Nei casi di cui all'art 110 comma 3 del Codice:

**1)** il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti *[indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati]*;

**2)** il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

**oppure**

**2)** nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice:

a) dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b) dichiarazione redatta utilizzando il DGUE (**Allegato 2**) dall'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'**Allegato 4**) con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

d) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'**Allegato 4**) con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice;

e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

\*\*\*

**14.3 Altre dichiarazioni richieste (All. 3)**

**dichiarazioni sostitutive**, da rendersi ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 ed **integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE)** preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, con la quale il concorrente dichiara, **che l'operatore economico che si rappresenta non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016**, sia con riferimento quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – così come esplicitato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 in relazione ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice Civile - o sono cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché dichiara:

1. **il riepilogo di tutti i nominativi e generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice**, ivi comprese le relative **cariche e nel caso di cessati la data di cessazione dalla carica stessa**.

2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2.

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del DL n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs 21/11/2007 n. 231)

4. *(nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale)* dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*

5. La dichiarazione relativa all'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio e l'indicazione delle relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile o altra Cassa.

**Le dichiarazioni elencate nei punti precedenti devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto** (dal concorrente, singolo, da tutti i soggetti partecipante al R.T.I. o consorzio ordinario, dal consorziato indicato per l'esecuzione, dall'ausiliario).

\*\*\*

Si precisa che in relazione ai precedenti punti 2 (DGUE) e 3 (Altre dichiarazioni richieste) dell'elenco dei documenti da inserire nella documentazione amministrativa dentro la busta A:

**1. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere resi da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**

**2. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere resi anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**

**3. in caso di avalimento, devono essere resi anche dal soggetto ausiliario.**

**4. le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e s.m.i.** (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Per l'**esatta individuazione dei soggetti** cui fare riferimento rispetto alla propria specifica natura giuridica ed assetto societario si rinvia al paragrafo I del **Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016**

5. l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1 deve essere **resa o deve riferirsi anche ai soggetti di cui al punto precedente, cessati dalla carica nell'anno precedente** la data di pubblicazione del bando di gara. L'attestazione del requisito di cui al presente punto **può anche essere resa personalmente** dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

5bis. Anche la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, **costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2013.**

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, con riferimento a ciascuno dei lotti, la stazione appaltante acquisirà l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91 e segg. dello stesso decreto, **per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto**, pertanto in relazione alla procedura in oggetto la stazione appaltante richiederà all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario per ciascun lotto, **specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia (nello specifico: per le società di capitali, anche consortili, tutti i componenti l'organo di amministrazione, ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, i soci o consorziate per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; tutti i soggetti membri del collegio sindacale (sia effettivi e che supplenti) nonché tutti i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art 6 comma 1 lett b) del Dlgs 231/2001. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa)**

6. In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

**(Eventuale) Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice) - Allegato 2 BIS**

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (di cui ai precedenti punti 4) e 5)), qualora non siano rese del rappresentante del concorrente, **possono essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati **(preferibilmente utilizzando l'Allegato 2bis).**

In ogni caso si richiede al concorrente l'indicazione nominativa dei suddetti soggetti **preferibilmente nell'Allegato 3 e** qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante.

Analogamente, **possono essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati (sempre **utilizzando preferibilmente l'Allegato 2bis**), la dichiarazione che: non sussiste la causa di esclusione di cui all'**art. 80, comma 2**, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a proprio carico e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lettera l)** del Codice, qualora tali dichiarazioni non siano fornite dal legale rappresentante dell'operatore economico per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.

**(Eventuale) In caso di avalimento il concorrente dovrà allegare all'istanza:**

a. dichiarazione sostitutiva (allegato 1 e/o nell'Allegato 2 – DGUE) con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale** (art 83 comma 1 lett b) e c) del Codice – economico-finanziari, tecnico-professionali – di cui al precedente paragrafo 12.1.B e 12.1.C per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica **l'impresa ausiliaria** (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, mentre l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda alla data di scadenza di presentazione dell'offerta)

e

**b) le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con le quali, la**

**stessa impresa ausiliaria:**

- 1) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 2-DGUE**);
- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 4**);
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 4**);
- 4) fornisce le dichiarazioni di cui al precedente punto 14.3 (con esclusione di quella di cui al punto 14.3 n. 4) (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 3**)

c. originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie. Il contratto, a pena di nullità, contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, deve essere resa dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

**Il concorrente dovrà inoltre allegare all'istanza:****14.4 Documento/i di identità**

Dovrà essere prodotta all'interno della busta A copie del **documento di identità**, in corso di validità, da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. contenute nei precedenti punti 14.2 (DGUE) e 14.3 (Altre dichiarazioni richieste – All. 3) della documentazione amministrativa.

Nel caso in cui **le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice siano rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice**, come individuati al paragrafo I del Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, dovrà essere prodotta una copia del documento di identità di ciascuno di essi. Nel caso in cui, invece, sia un legale rappresentante dell'operatore economico che dichiari **l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice** per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 dello stesso Codice sarà sufficiente produrre copia del documento di identità di questo.

**E' sufficiente che ciascun dichiarante produca una sola copia del proprio documento di identità essendo superfluo allegarne ulteriori copie in calce a ciascuna dichiarazione sostitutiva prodotta.**

**- 14.4.1 (Eventuale) Procura**

Nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di un soggetto munito di procura (esempio nel caso in cui a sottoscrivere l'istanza di partecipazione sia un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura).

**14. 5 Documento attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

il concorrente dovrà produrre la ricevuta (o documento equivalente) **attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC**, secondo gli importi e secondo le modalità indicati nel precedente paragrafo 11 del disciplinare di gara.

**14.6 documento attestante la prestazione della garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno del fideiussore**

di cui all'art 93 del Codice e (precedente paragrafo 10). Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, **deve essere obbligatoriamente allegato anche l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva)** di cui all'art 103 del Codice.

Nel caso in cui la garanzia per la partecipazione alla procedura venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art 93 del Codice, dovrà essere presentata *dichiarazione sostitutiva* con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma

7 del Codice e/o dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di essere una **microimpresa, piccola e media impresa o, un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ( qualora tali informazioni non siano già presenti del DGUE).**

#### **14.7 Passoe**

di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria, come dettagliato nel paragrafo 17.

#### **PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI**

**L'operatore che intenda partecipare ad entrambi i lotti :**

**- è tenuto a presentarsi per entrambi i lotti nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione e mantenendo i medesimi ruoli** (i ruoli di mandataria e di mandante/i dovranno rimanere gli stessi per tutti lotti per i quali si partecipa), **pena l'esclusione** del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a entrambi i lotti, di presentarsi, **a pena di esclusione**, nella medesima composizione, le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere nei vari lotti una **diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale**, fatto salvo il rispetto per il LOTTO 1 – ADULTI e per il LOTTO 2-MINORI, delle regole previste per la partecipazione dal disciplinare di gara (paragrafo 12 del disciplinare di gara)

Qualora il concorrente- assuma **nei vari lotti una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale**, dovrà specificare nell'istanza di partecipazione alla gara le quote percentuali di ripartizione fra la mandataria e la/e mandante/i delle attività che verranno svolte per ciascun lotto a cui si intende partecipare.

**Inoltre, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti:**

- il concorrente singolo, dovrà produrre **una sola istanza di partecipazione** (Allegato 1) **e un solo DGUE** (Allegato 2);  
- in caso di RTI e Consorzi, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre **un solo DGUE ed una sola istanza di partecipazione**. In tal caso:

- a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, identico per i diversi lotti cui si partecipa;
- b) nell'istanza di partecipazione, dovrà essere indicata la **ripartizione delle attività** tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli lotti e la **quota percentuale di requisiti posseduta da ciascun soggetto del raggruppamento dovrà essere proporzionata alla rispettiva quota di esecuzione** ed in ogni caso, **rispettare le percentuali minime di requisito richieste per la mandataria e la/e mandante/i specificate al precedente paragrafo 12.**

Con riferimento alle condizioni di partecipazione di cui al precedente paragrafo 12, si rimmenta che il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti, dovrà possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, come indicato nel precedente paragrafo 12.

#### **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONI (DA INSERIRE SEMPRE NELLA BUSTA A)**

Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi che intendono partecipare alla gara devono allegare all'istanza di partecipazione alla gara la seguente documentazione specifica, dimostrativa della relazione associativa, aggregativa o consortile e ulteriori dichiarazioni:

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

-dichiarazione in cui **si indica il /i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara** ( in caso di mancata indicazione del consorziato per il quale si partecipa alla gara, si rimanda al paragrafo 3bis-Sez.II)

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppati.

**Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:**

- dichiarazione resa da ciascun componente il r.t.i./consorzio attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
  - c. il tipo di raggruppamento (*orizzontale*) e ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete oppure, **in alternativa**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

#### 15. Contenuto della Busta B – “Offerta tecnica”

Per chi intende presentare offerta per un unico lotto, ci sarà un'unica busta B) contenente l'offerta tecnica relativa al lotto per il quale si partecipa; per chi intende presentare offerta per entrambi i lotti, ci saranno 2 Buste B), una per il LOTTO 1 - ADULTI e una separata per il LOTTO 2 - MINORI, contenenti rispettivamente l'offerta tecnica riferita al LOTTO 1 - ADULTI e l'offerta tecnica per il LOTTO 2 – MINORI.

**L'offerta tecnica per il LOTTO 1 - ADULTI** deve essere articolata in tanti punti **punti distinti tra loro**, quanti sono i criteri di valutazione di tipo qualitativo previsti nella TABELLA 18.1 del paragrafo 18 (criteri di valutazione A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P). All'interno dell'offerta la distinzione tra i punti suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione.

L'offerta tecnica nel suo insieme **non può superare le 14 facciate formato A4**. I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

**L'offerta tecnica per il LOTTO 2 -MINORI**, deve essere articolata in tanti punti **punti distinti tra loro**, quanti sono i criteri di valutazione di tipo qualitativo previsti nella TABELLA 18.2 del paragrafo 18 (criteri di valutazione A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P). All'interno dell'offerta la distinzione tra i punti suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione.

L'offerta tecnica nel suo insieme **non può superare le 14 facciate formato A4**. I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa altresì che per "**rappresentazioni grafiche**" si intende la raffigurazione di segni, simboli e grafici; sono da intendersi "rappresentazioni grafiche", per esempio, le raffigurazioni di diagrammi di flusso, dove le parti scritte sono solo quelle relative ad eventuali legende o sintetiche esplicazioni del significato dei simboli grafici.

Fermo restando la Commissione valuterà esclusivamente il contenuto della facciate massime sopra indicate costituenti le relazione tecniche, è tuttavia ritenuto ammissibile che all'interno della busta B) venga allegata documentazione a supporto di quanto proposto nelle relazioni (come ad. es. accordi di collaborazione ecc).

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al successivo paragrafo 18, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito per ogni paragrafo nei quali le offerte tecniche si articolano, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

**Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.**

**Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.**

\*\*\*

**15.2 La mancata presentazione dell'offerta tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara**, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi o punti comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto, oppure nel caso in cui l'offerta non raggiunga la soglia di sbarramento.

**15.3 Le offerte tecniche, pena l'esclusione, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal concorrente.**

**15.5 Le offerte tecniche di cui sopra di cui sopra, pena l'esclusione, dovranno essere sottoscritte** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

**15.6** Sulla base di quanto offerto nella relazione tecnica di cui sopra la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione.

**15.7** Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

**15.8** Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 3-bis del presente disciplinare - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

Ai sensi della sentenza del CdS n. 3431 del 28.08.2016, l'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscano i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga una istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. **Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.** Per elementi costituenti segreto commerciale si intendono **le attività o i processi che corrispondono ai parametri previsti dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della protezione industriale)**. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

## **16 Contenuto della Busta C – Offerta economica**

Per chi intende presentare.

- offerta per un unico lotto, ci sarà un'unica busta C) contenente l'offerta economica relativa al lotto per il quale si partecipa;
- per chi intende presentare offerta per entrambi i lotti, ci saranno 2 Buste C), una per il LOTTO 1 - ADULTI e una separata per il LOTTO 2 - MINORI, contenenti rispettivamente l'offerta economica riferita al LOTTO 1 - ADULTI e l'offerta economica per il LOTTO 2 – MINORI e la restante documentazione, di seguito elencata.

Per agevolare gli operatori economici sono stati predisposti distinti modelli Allegati 5 (uno per il LOTTO 1 – ADULTI e uno per il LOTTO 2- MINORI).

### **16.1. Nella Busta C deve essere contenuta:**

**a) dichiarazione relativa all'offerta economica** (da redigersi preferibilmente in conformità al modello **Allegato 5**), **contenente il ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, rispetto al prezzo unitario posto a base di gara.

La dichiarazione relativa all'offerta economica deve chiaramente riferirsi al lotto per quale si partecipa ed al quale il concorrente ha indicato di voler concorrere nell'istanza di partecipazione alla gara (**e quindi riferirsi al prezzo unitario prodie e procapite di 25,28391289 euro nel caso del LOTTO 1 – ADULTI, oppure al prezzo unitario prodie e procapite di 57,83501800 euro nel caso del LOTTO 2 – MINORI**).

**b)** dichiarazione contenente la quantificazione dei **costi per la sicurezza aziendale** concernenti l'adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavori ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice (da indicare preferibilmente nel modello **Allegato 5**);

**c)** dichiarazione contenente la quantificazione dei **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice (da indicare preferibilmente nel modello **Allegato 5**);

**d)** eventuale **offerta tecnica relativa al criterio di valutazione D) e relativa al criterio di valutazione Q)** (così come indicato nelle tabelle 18.1 e 18.2 del del presente disciplinare di gara) da indicare preferibilmente nel modello **Allegato 5**.

Relativamente al criterio di valutazione di natura quantitativa D) e relativa al criterio di valutazione Q), il concorrente dovrà dimostrare quanto dichiarato, allegando nella Busta C), la certificazione necessaria e pertinente attestante l'iscrizione agli Albi e l'esperienza nella gestione continuativa nei servizi, come esplicitato nella lettera D) delle tabelle di cui ai paragrafi 18.1 e 18.2. Per la documentazione da produrre per il criterio D), si può prendere a riferimento la tipologia di documenti indicati nel paragrafo 12.1.C, a comprova del requisito di capacità tecnico professionale.

**16.2** La documentazione di cui al precedente punto 16.1, deve essere **sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

**Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva**, la documentazione di cui al precedente punto 16.1, **dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione (**legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio**).

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

**16.3. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta. Saranno escluse le offerte al rialzo.**

**Si precisa che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comporta l'esclusione immediata dalla gara.**

## 17. Passoe

**Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE** ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i. rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 81 comma 2 del Codice. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno quindi **registrarsi sul servizio AVCpass** nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per ogni codice CIG relativo ai lotti per i quali si intende partecipare.

In caso di raggruppamento temporaneo o associazione temporanea di operatori economici, nonché di consorzi, il PASSOE:

- a) deve essere generato dalla sola mandataria o dal consorzio;
- b) deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e, nel caso di consorzio, degli operatori consorziati esecutori;
- c) deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti (nel caso di RTI) o dal consorzio e dalle consorziate esecutrici (nel caso di consorzio).

In caso di ricorso all'avvalimento in base all'art. 89 del Codice, l'operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà acquisire il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

## 18 Criterio di aggiudicazione

I singoli lotti nei quali si articola la presente procedura saranno aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Come già indicato **verranno formate due graduatorie autonome**, a prescindere dal numero di lotti per i quali i concorrenti indicheranno di concorrere : una per l'aggiudicazione del LOTTO 1 ed una per l'aggiudicazione del LOTTO 2 - MINORI. In entrambe le graduatorie la ripartizione dei punteggi tra gli aspetti qualitativi delle offerte (relativi alle offerte tecniche) ed il prezzo (relativo alle offerte economiche) è la seguente:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	95
Offerta economica	5
TOTALE	100

I punteggi relativi alle due graduatorie saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (in seguito per brevità, detta anche commissione) nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base degli

elementi di valutazione (nel seguito, le espressioni “elementi di valutazione” e “criteri di valutazione” saranno considerati come sinonimi) indicati nelle due seguenti tabelle per ciascuna delle due graduatorie.

### GRADUATORIA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 1 – ADULTI

**TABELLA 18.1 - GRADUATORIA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 1 – ADULTI**

<b>QUALITA' ORGANIZZATIVA</b>	
<p><b>A. Organizzazione aziendale che si intende adottare per la gestione dei servizi in caso di aggiudicazione.</b>            La Commissione esprimerà la propria valutazione in base alla chiarezza e adeguatezza del modello organizzativo proposto rispetto alle responsabilità e alle funzioni di ciascun soggetto coinvolto nella gestione dei servizi, con specificazione dei ruoli all'interno del gruppo di lavoro, dei compiti dei singoli operatori e delle azioni volte a garantire il necessario raccordo con l'equipe del Comune, a prevenire i conflitti, attraverso una metodologia di lavoro e gestione capace di creare un buon ambiente relazionale. A tal fine, l'operatore economico dovrà presentare l'organigramma operativo e specificare il numero di operatori coinvolti, le ore dedicate, distinguendo il personale amministrativo, i consulenti esterni, il personale ausiliario.</p>	massimo punti 5
<p><b>B. Modalità organizzative proposte per assicurare la continuità del servizio.</b>            La Commissione esprimerà la propria valutazione in base alla adeguatezza delle misure proposte per garantire la pronta reperibilità di personale, il contenimento del turn over del personale, la sostituzione del personale assente e minimizzare i tempi di risposta.</p>	Massimo punti 5
<p><b>C. Rafforzamento delle competenze del personale e azioni di supporto .</b>            Saranno valutate le iniziative/azioni specifiche volte a sostenere e rafforzare le competenze (e capacità) del proprio personale, anche di tipo “trasversale” (anche al fine del rafforzamento del lavoro di equipe e di raccordo con i referenti comunali), in modo da poter contare sempre su un gruppo di operatori, specializzati e motivati, in grado di identificare un'alta varietà di bisogni e di problematiche e proporre soluzioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la previsione di occasioni di formazione e di aggiornamento), e le azioni a supporto del personale (supervisione psicologica).</p>	massimo punti 5
<p><b>D. Esperienza dell'operatore economico offerente ulteriore e distinta da quella richiesta per i requisiti di accesso.</b>            Costituirà oggetto di valutazione l'esperienza del concorrente (documentata) <b>maturata nella gestione continuativa dei servizi aventi ad oggetto l'accoglienza integrata di almeno nn. 20 persone richiedenti o titolari di protezione internazionale o titolari di permessi umanitari e maturata nell'ambito S.P.R.A.R., a partire dal 1.01.2012 e fino alla data di pubblicazione del bando di gara.</b>            La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi in base al seguente schema:  <b>- 1 punto ogni 12 mesi consecutivi di esperienza maturata a partire dal 1.01.2012 e sino alla data di pubblicazione del bando di gara fino ad un massimo di 5 punti.</b>  <b>Ai fini della valutazione delle esperienze pregresse, non è frazionabile nè il periodo di 12 mesi di gestione continuativa dei servizi; nè sono frazionabili le commesse/contratti nell'ambito dei quali sono maturati i 12 mesi di gestione continuativa.</b>            Nel caso di partecipanti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), f) e g)) l'esperienza valutabile, deve essere maturata <u>da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio</u> e potrà essere dimostrata, facendo riferimento alla pregressa attività prestata dal capogruppo e dalle mandanti, rispettando le percentuali minime (riferite al numero di persone) del 40% per la mandataria/capogruppo (vale a dire 8 persone) e del 15% per le mandanti (vale a dire 3 persone), assicurando cumulativamente il raggiungimento del numero minimo di 20 persone previsto per la valutabilità dell'esperienza (il periodo e il contratto nell'ambito dei quali sono maturati i 12 mesi di gestione continuativa, non sono frazionabili ).            Si precisa che, relativamente al presente criterio di valutazione, non saranno valutate e quindi, non dovranno essere indicate, esperienze in servizi utilizzati dagli operatori economici per soddisfare il requisito di accesso di cui al precedente paragrafo 12.  <b>Il presente criterio di valutazione, sarà valutato oggettivamente pertanto dovrà essere evidenziato preferibilmente nell'Allegato 5, predisposto dal Comune di Ravenna (ed essere inserito nella busta C)).</b></p>	massimo punti 5
<p><b>E. Esperienza e professionalità dell'equipe multidisciplinare</b>            Si valuteranno complessivamente le esperienze lavorative e formative e le competenze professionali, ivi compresa la conoscenza delle lingue, di <b>non più di 4 figure strategiche/operatori facenti parte dell'equipe</b></p>	massimo punti 10

**multidisciplinare che l'operatore si impegna a garantire in caso di aggiudicazione (vale a dire delle figure professionali ulteriori rispetto a quelle indicate e richieste all'art. 1 del capitolato tecnico, lett. H), punto 11).** A Tal fine dovranno essere presentati i **curricula del Coordinatore** (indicare nominativo, sintesi del curriculum vitae, se attualmente è in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione) e di ulteriori **3 operatori, scegliendoli tra le seguenti figure:**

- *Referente integrazione* (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione);
- *Referente accoglienza* (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione);
- *Referente rendicontazione* (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione) ;
- *Psicologa* (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione);
- *Referente area legale* (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione).

Si rammenta che in caso di aggiudicazione, le figure professionali aggiuntive di cui sopra possono essere sostituite **solo con professionalità equivalenti**; in caso contrario verrà applicata una penale pari ad euro 300,00 per ogni mese di inadempimento e per ogni figura professionale non sostituita con altra avente professionalità ed esperienza equivalente. Qualora l'inadempimento avesse durata superiore ai 12 mesi, si procederà con la risoluzione del contratto.

#### QUALITA' DEL SERVIZIO

##### (SERVIZI DI ACCOGLIENZA)

**F. Elementi progettuali relativi all'erogazione delle attività di accoglienza materiale e relativi strumenti gestionali (art. 1 lett. A1 e A2 del capitolato tecnico).**

Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, ritenuti di pari importanza :

- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto (con evidenza dei relativi strumenti gestionali, dei tempi previsti e delle modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi, distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore da quelli invece che impegnano direttamente il beneficiario, al fine favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento dello stesso nel progetto di accoglienza);
- modalità di inserimento dell'attività di accoglienza e della conseguente relazione d'aiuto nel contesto della rete dei servizi territoriali, i collegamenti con le misure e i progetti di intervento sociale esistenti e l'attività di accompagnamento alla comunità e alla città.

massimo punti 5

##### (SERVIZI DI INTEGRAZIONE)

**G. Modalità di erogazione e risultati attesi per le azioni di orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione professionale e inserimento lavorativo e ricerca di soluzioni abitative, previsti rispettivamente dai punti B.1 (con esclusione dell'insegnamento della lingua italiana che dovrà essere sviluppato nel successivo criterio di valutazione) B2, B3 dell'art. 1 del capitolato tecnico, con relativi indicatori .**

Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri di valutazione, ritenuti di pari importanza:

- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto, dei tempi previsti e delle modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore da quelli che impegnano direttamente il beneficiario, al fine favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento del beneficiario nel progetto di accoglienza;
- le modalità con le quali i servizi di integrazione del progetto si raccordano con i servizi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, anche in un'ottica di presa in carico integrata, e all'interno, si integrano con le altre aree e fasi progettuali (insegnamento della lingua italiana, accoglienza, orientamento legale, etc.), al fine di rendere possibile la costruzione di percorsi personalizzati per rafforzare gli strumenti di autonomia;

massimo punti 15

<p>- modalità proposte per facilitare la consapevolezza da parte del beneficiario della temporaneità del progetto a partire dal suo ingresso in accoglienza e la fuoriuscita dello stesso al termine del periodo di accoglienza integrata, anche attraverso progetti di co-housing e abitare sociale.</p> <p><i>Nota bene: si suggerisce lo sviluppo delle tematiche oggetto del presente criterio di valutazione nella sequenza indicata dal capitolato tecnico.</i></p>	
<p><b>H. Modalità di erogazione e risultati attesi per l'insegnamento della lingua italiana prevista dal punto B1 dell'art. 1 del capitolato tecnico con relativi indicatori</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base all'<b>articolazione e continuità dell'offerta formativa</b> (adeguamento dell'insegnamento ai livelli, classi con numero di persone non superiori alle 15 persone) e degli <b>specifici strumenti</b> per l'effettivo monitoraggio del percorso di apprendimento, al fine favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento del beneficiario nel progetto di accoglienza.</p>	massimo punti 5
<p><b>I. Modalità di erogazione e risultati attesi per le azioni di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale previste dal punto B4 dell'art. 1 del capitolato tecnico con relativi indicatori tecnici ed economici.</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base alla chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto, dei tempi previsti e delle modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore da quelli che impegnano direttamente il beneficiario al fine favorire il coinvolgimento, la partecipazione attiva e l'accompagnamento del beneficiario alla comunità e alla città, con particolare riferimento a progetti di cittadinanza attiva e di educazione al rispetto dei beni comuni, garantendo e stimolando anche in questo ambito la sua autonomia e un approccio di corresponsabilità nella realizzazione del suo progetto personalizzato.</p>	massimo punti 5
<p><b>(SERVIZI DI TUTELA)</b></p> <p><b>L. Modalità di erogazione e risultati attesi per le azioni di orientamento e accompagnamento legale previste dal punto C1 dell'art. 1 del capitolato tecnico, con relativi indicatori</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati, degli interventi e delle azioni da mettere in atto, dei tempi previsti e della verifica del raggiungimento degli stessi, distinguendo chiaramente i compiti attribuiti all'operatore da quelli invece, che impegnano direttamente il beneficiario;</li> <li>- adeguate ed efficaci modalità di erogazione delle azioni di accompagnamento legale volte a supportare il beneficiario nel mantenimento/rafforzamento della propria posizione giuridica nelle varie tappe del percorso amministrativo.</li> </ul>	massimo punti 5
<p><b>M. Modalità di erogazione e risultati attesi per l'azione di tutela psico – socio – sanitaria prevista dal punto C2 dell'art. 1 del capitolato tecnico con relativi indicatori</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto, i tempi previsti e la verifica del raggiungimento degli stessi), distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore da quelli, invece, che impegnano direttamente il beneficiario al fine favorire un approccio di corresponsabilità da parte dello stesso nella realizzazione del suo progetto personalizzato.</li> <li>- adeguati ed efficaci modalità di erogazione delle azioni di tutela psico-socio-sanitaria e di raccordo con la rete dei servizi territoriali e le altre aree progettuali, volte a prevenire o contenere il disagio fisico e psichico del beneficiario, anche in un'ottica di prevenzione di comunità.</li> </ul>	massimo punti 5
<p><b>N. Modalità di erogazione delle attività di mediazione linguistica e culturale prevista dal punto C3 dell'art. 1 del capitolato tecnico</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà i seguenti criteri di valutazione di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto, anche ai fini della verifica del raggiungimento degli stessi, distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore da quelli, invece, che impegnano direttamente il mediatore interculturale e le modalità di partecipazione del mediatore all'equipe multidisciplinare e al progetto personalizzato del beneficiario.</li> </ul>	massimo punti 5
<p><b>O. Rete di coinvolgimento diffuso</b></p> <p>Si valuterà la proposta dell'operatore economico relativa al <u>sistema organizzativo di reti territoriali</u>, di accordi territoriali e di azioni di qualificazione del contesto comunitario, che si intendono porre in essere in</p>	massimo punti 5

<p>caso di aggiudicazione, con attori terzi, pubblici e privati, in un'ottica di presa in carico integrata, anche con riferimento a persone con specifiche vulnerabilità: con disagio psicologico e psichico; con problemi di carattere sanitario; vittime di tortura o di violenza; sopravvissuti a naufragio; vittime di tratta, nuclei familiari.</p> <p>La Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale: <u>valore aggiunto generato dall'insieme degli accordi di collaborazione</u>, delle reti territoriali e delle azioni di qualificazione proposte, ad integrazione di quelli già attivi sul territorio, nell'ottica di un rafforzamento reciproco delle potenzialità e in una logica di ottimizzazione delle risorse e di superamento della frammentazione degli interventi.</p>	
<p><b>P. Monitoraggio e valutazione delle attività svolte e della loro periodicità</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida, del Manuale Operativo e del Manuale di Rendicontazione S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:</p> <p>1) completezza e idoneità del sistema di monitoraggio proposto avuto riguardo alla temporalità e alle modalità, con evidenza degli <u>strumenti</u> che documentano la relazione di aiuto instaurata e gli step intermedi del progetto personalizzato che ci si impegna a realizzare;</p> <p>2) la <u>predisposizione di strumenti informatici</u> per garantire la continuità dei flussi informativi nei vari ambiti del progetto (monitoraggio, valutazione e rendicontazione), <u>nonché</u> la definizione di indicatori sintetici, al fine di facilitare la verifica dello stato di attuazione dei processi da parte della stazione appaltante e l'adozione tempestiva di eventuali azioni correttive.</p>	massimo punti 10
<p><b>Q. Iscrizioni ai registri di cui all'art. 52 del Dpr 394/99 "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati"</b></p> <p><b>a) Iscrizione al registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del dlgs. 286/98 (art. 52 c. 1 lettera a) Dpr 394/99) -Punti 2</b></p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio di cui ai punti a) sarà riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>per la metà</u>, se solo la capogruppo è iscritta al predetto registro (invece nel caso in cui sia iscritta al registro una mandante e non la capogruppo, non verrà attribuito nessun punteggio) oppure</li> <li>- <u>per intero</u>, se sia la capogruppo che tutte le mandanti, sono iscritte al registro sopramenzionato.</li> </ul> <p><b>b) Iscrizione al registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del dlgs. 286/98 (art. 52 c. 1 lettera b) Dpr 394/99) -Punti 3</b></p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio di cui al punto b) sarà riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>per la metà</u>, se solo la capogruppo è iscritta al predetto registro (invece nel caso in cui sia iscritta al registro una mandante e non la capogruppo, non verrà attribuito nessun punteggio) oppure</li> <li>- <u>per intero</u>, se sia la capogruppo che tutte le mandanti, sono iscritte al registro sopramenzionato.</li> </ul> <p><b>Il presente criterio di valutazione, sarà valutato oggettivamente pertanto dovrà essere evidenziato preferibilmente nell'Allegato 5, predisposto dal Comune di Ravenna (ed essere inserito nella busta C)).</b></p>	massimo punti 5
<p><b>R. OFFERTA ECONOMICA (percentuale di ribasso offerta sul prezzo unitario prodie e procapite di euro 25,28391289 al netto di IVA)</b></p>	massimo punti 5
<p><b>TOTALE PUNTEGGIO</b></p>	<b>100 punti</b>

TABELLA 18.2 - GRADUATORIA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 2 –MINORI

<p><b>QUALITA' ORGANIZZATIVA</b></p>	
<p><b>A. Organizzazione aziendale</b></p> <p>La Commissione esprimerà la propria valutazione in base alla chiarezza e adeguatezza del modello organizzativo proposto rispetto alle responsabilità e alle funzioni di ciascun soggetto coinvolto nella gestione dei servizi, con specificazione dei ruoli all'interno del gruppo di lavoro, dei compiti dei singoli operatori e delle azioni volte a garantire il necessario raccordo con l'equipe del Comune, a prevenire i conflitti, attraverso una metodologia di lavoro e gestione capace di creare un buon ambiente relazionale. <u>A</u></p>	massimo punti 5

<p>tal fine, l'operatore economico dovrà presentare l'organigramma operativo e specificare il numero di operatori coinvolti, le ore dedicate, distinguendo il personale amministrativo, i consulenti esterni, il personale ausiliario.</p>	
<p><b>B. Modalità organizzative proposte per assicurare la continuità del servizio.</b> La Commissione esprimerà la propria valutazione in base alla adeguatezza delle misure proposte per garantire la pronta reperibilità di personale, il contenimento del turn over del personale, la sostituzione del personale assente e minimizzare i tempi di risposta.</p>	Massimo punti 5
<p><b>C. Rafforzamento delle competenze del personale e azioni di supporto .</b> Saranno valutate le iniziative/azioni specifiche volte a sostenere e rafforzare le competenze (e capacità) del proprio personale, anche di tipo "trasversale" (anche al fine del rafforzamento del lavoro di equipe e di raccordo con i referenti comunali), in modo da poter contare sempre su un gruppo di operatori, specializzati e motivati, in grado di identificare un'alta varietà di bisogni e di problematiche e proporre soluzioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la previsione di occasioni di formazione e di aggiornamento), e le azioni a supporto del personale (supervisione psicologica).</p>	massimo punti 5
<p><b>D. Esperienza dell'operatore economico offerente ulteriore e distinta da quella richiesta per i requisiti di accesso.</b> Costituirà oggetto di valutazione l'esperienza del concorrente (documentata) <b>maturata nella gestione continuativa</b> dei servizi aventi ad oggetto l'accoglienza integrata di almeno <b>nn. 5 minori/MSNA</b> richiedenti o titolari di protezione internazionale o titolari di permessi umanitari e/o titolari di altri permessi umanitari, <b>maturata nell'ambito S.P.R.A.R. e/o nelle comunità di accoglienza accreditate secondo la normativa regionale o nazionale</b>, a partire dal 1.01.2012 e fino alla data di pubblicazione del bando di gara.</p> <p>La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi in base al seguente schema:  <u>- 1 punto ogni 12 mesi consecutivi di esperienza maturata a partire dal 1.01.2012 e sino alla data di pubblicazione del bando di gara fino ad un massimo di 5 punti.</u>  <b>Ai fini della valutazione delle esperienze pregresse, non è frazionabile nè il periodo di 12 mesi di gestione continuativa dei servizi; nè sono frazionabili le commesse/contratti nell'ambito dei quali sono maturati i 12 mesi di gestione continuativa.</b></p> <p>Nel caso di partecipanti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), f) e g)) l'esperienza valutabile, deve essere maturata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio e potrà essere dimostrata, facendo riferimento alla pregressa attività prestata dal capogruppo e dalle mandanti, rispettando le percentuali minime (riferite al numero di persone) del 40% per la mandataria/capogruppo (vale a dire 2 minori) e del 15% (vale a dire 1 minore) per le mandanti, assicurando cumulativamente il numero minimo di 5 persone (<u>il periodo e il contratto nell'ambito dei quali sono maturati i 12 mesi di gestione continuativa, non sono frazionabili</u>).</p> <p><b>Si precisa che, relativamente al presente criterio di valutazione, non saranno valutate e quindi, non dovranno essere indicate, esperienze in servizi utilizzati dagli operatori economici per soddisfare il requisito di accesso di cui al precedente paragrafo 12.</b></p> <p><b>Il presente criterio di valutazione, sarà valutato oggettivamente pertanto dovrà essere evidenziato preferibilmente nell'Allegato 5, predisposto dal Comune di Ravenna (ed essere inserito nella busta C)).</b></p>	massimo punti 5
<p><b>E. Esperienza e professionalità dell'equipe multidisciplinare</b> Si valuteranno complessivamente le esperienze lavorative e formative e le competenze professionali, ivi compresa la conoscenza delle lingue, di <b>non più di 4 figure strategiche/operatori facenti parte dell'equipe multidisciplinare che l'operatore si impegna a garantire in caso di aggiudicazione (vale a dire delle figure professionali ulteriori rispetto a quelle indicate e richieste all'art. 1 del capitolato tecnico, lett. H), punto 11).</b> A Tal fine dovranno essere presentati i <b>curricula del Coordinatore</b> (indicare nominativo, sintesi del curriculum vitae, se attualmente è in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione) e di ulteriori <b>3 operatori, scegliendoli tra le seguenti figure:</b>  - <i>Referente integrazione</i> (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione);  - <i>Referente accoglienza</i> (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione);  - <i>Referente rendicontazione</i> (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in</p>	massimo punti 10

<p>forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione) ;</p> <p>- <i>Psicologa</i> (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione);</p> <p>- <i>Referente area legale</i> (indicare il nominativo, una sintesi del curriculum vitae, se è attualmente in forza al concorrente medesimo oppure se ne è prevista l'assunzione in caso di aggiudicazione della procedura di selezione).</p> <p>Si rammenta che in caso di aggiudicazione, le figure professionali aggiuntive di cui sopra possono essere sostituite <b>solo con professionalità equivalenti</b>; in caso contrario verrà applicata una penale pari ad euro 300,00 per ogni mese di inadempimento e per ogni figura professionale non sostituita con altra avente professionalità ed esperienza equivalente. Qualora l'inadempimento avesse durata superiore ai 12 mesi, si procederà con la risoluzione del contratto.</p>	
<p><b>QUALITA' DEL SERVIZIO</b></p>	
<p><b>(SERVIZI DI ACCOGLIENZA)</b></p> <p><b>F. Elementi progettuali relativi all'erogazione delle attività di accoglienza materiale e relativi strumenti gestionali (art. 1 lett. A1 e A2 del capitolato tecnico).</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, <u>ritenuti di pari importanza</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto (con evidenza dei relativi strumenti gestionali, dei tempi previsti e delle modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi, distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore da quelli invece che impegnano direttamente il beneficiario, al fine favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento dello stesso nel progetto di accoglienza);</li> <li>- modalità di inserimento dell'attività di accoglienza e della conseguente relazione d'aiuto nel contesto della rete dei servizi territoriali, i collegamenti con le misure e i progetti di intervento sociale esistenti e l'attività di accompagnamento alla comunità e alla città.</li> </ul>	<p>massimo punti 5</p>
<p><b>(SERVIZI DI INTEGRAZIONE)</b></p> <p><b>G. Modalità di erogazione e risultati attesi per le azioni di orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione professionale e inserimento lavorativo e ricerca di soluzioni abitative, previsti rispettivamente dai punti B.1 (con esclusione dell'insegnamento della lingua italiana che dovrà essere sviluppato nel successivo criterio di valutazione) B2, B3 dell'art. 1 del capitolato tecnico, con relativi indicatori .</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri di valutazione, <u>ritenuti di pari importanza</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto, dei tempi previsti e delle modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore da quelli che impegnano direttamente il beneficiario, al fine favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento del beneficiario nel progetto di accoglienza;</li> <li>- le modalità con le quali i servizi di integrazione del progetto si raccordano con i servizi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, anche in un'ottica di presa in carico integrata, e all'interno, si integrano con le altre aree e fasi progettuali (insegnamento della lingua italiana, accoglienza, orientamento legale, etc.), al fine di rendere possibile la costruzione di percorsi personalizzati per rafforzare gli strumenti di autonomia;</li> <li>- <u>modalità proposte per facilitare la consapevolezza da parte del beneficiario della temporaneità del progetto a partire dal suo ingresso in accoglienza e la fuoriuscita dello stesso al termine del periodo di accoglienza integrata, anche attraverso progetti di co-housing e abitare sociale per i neo-maggioresenni.</u></li> </ul> <p><i>Nota bene: si suggerisce lo sviluppo delle tematiche oggetto del presente criterio di valutazione nella sequenza indicata dal capitolato tecnico.</i></p>	<p>massimo punti 15</p>
<p><b>H. Modalità di erogazione e risultati attesi per l'insegnamento della lingua italiana prevista dal punto B1 dell'art. 1 del capitolato tecnico con relativi indicatori</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà la propria valutazione in base <b>all'articolazione e continuità dell'offerta formativa</b> (adeguamento dell'insegnamento ai livelli, classi con numero di persone non superiori alle 15 persone) e degli <b>specifici strumenti</b> per l'effettivo monitoraggio del percorso di apprendimento, al fine favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento del beneficiario nel progetto di accoglienza.</p>	<p>massimo punti 5</p>

<p><b>I. Modalità di erogazione e risultati attesi per le azioni di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale previste dal punto B4 dell'art. 1 del capitolato tecnico con relativi indicatori tecnici ed economici.</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base alla chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto, dei tempi previsti e delle modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore da quelli che impegnano direttamente il beneficiario al fine favorire il coinvolgimento, la partecipazione attiva e l'accompagnamento del beneficiario alla comunità e alla città, con particolare riferimento a progetti di cittadinanza attiva e di educazione al rispetto dei beni comuni, garantendo e stimolando anche in questo ambito la sua autonomia e un approccio di corresponsabilità nella realizzazione del suo progetto personalizzato.</p>	massimo punti 5
<p><b>(SERVIZI DI TUTELA)</b></p> <p><b>L. Modalità di erogazione e risultati attesi per le azioni di orientamento e accompagnamento legale previste dal punto C1 dell'art. 1 del capitolato tecnico, con relativi indicatori</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati, degli interventi e delle azioni da mettere in atto, dei tempi previsti e della verifica del raggiungimento degli stessi, distinguendo chiaramente i compiti attribuiti all'operatore da quelli invece, che impegnano direttamente il beneficiario;</li> <li>- adeguate ed efficaci modalità di erogazione delle azioni di accompagnamento legale volte a supportare il beneficiario nel mantenimento/rafforzamento della propria posizione giuridica nelle varie tappe del percorso amministrativo.</li> </ul>	massimo punti 5
<p><b>M. Modalità di erogazione e risultati attesi per l'azione di tutela psico – socio – sanitaria prevista dal punto C2 dell'art. 1 del capitolato tecnico con relativi indicatori</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto, i tempi previsti e la verifica del raggiungimento degli stessi), distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore quelli, invece, che impegnano direttamente il beneficiario al fine favorire un approccio di corresponsabilità da parte dello stesso nella realizzazione del suo progetto personalizzato.</li> <li>- adeguati ed efficaci modalità di erogazione delle azioni di tutela psico-socio-sanitaria e di raccordo con la rete dei servizi territoriali e le altre aree progettuali, volte a prevenire o contenere il disagio fisico e psichico del beneficiario, anche in un'ottica di prevenzione di comunità.</li> </ul>	massimo punti 5
<p><b>N. Modalità di erogazione delle attività di mediazione linguistica e culturale prevista dal punto C3 dell'art. 1 del capitolato tecnico</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida e del Manuale Operativo S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà i seguenti criteri di valutazione di pari importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiara e completa specificazione degli obiettivi generali e specifici prefissati e degli interventi e delle azioni da mettere in atto, anche ai fini della verifica del raggiungimento degli stessi, distinguendo chiaramente compiti attribuiti all'operatore da quelli, invece, che impegnano direttamente il mediatore interculturale e le modalità di partecipazione del mediatore all'equipe multidisciplinare e al progetto personalizzato del beneficiario.</li> </ul>	massimo punti 5
<p><b>O. Rete di coinvolgimento diffuso</b></p> <p>Si valuterà la proposta dell'operatore economico relativa al <u>sistema organizzativo di reti territoriali</u>, di accordi territoriali e di azioni di qualificazione del contesto comunitario, che si intendono porre in essere in caso di aggiudicazione, con attori terzi, pubblici e privati, in un'ottica di presa in carico integrata, anche con riferimento a persone con specifiche vulnerabilità: con disagio psicologico e psichico; con problemi di carattere sanitario; vittime di tortura o di violenza; sopravvissuti a naufragio; vittime di tratta, nuclei familiari.</p> <p>La Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale: <u>valore aggiunto generato dall'insieme degli accordi di collaborazione</u>, delle reti territoriali e delle azioni di qualificazione proposti, ad integrazione di quelli già attivi sul territorio, nell'ottica di un rafforzamento reciproco delle potenzialità e in una logica di ottimizzazione delle risorse e di superamento della frammentazione degli interventi.</p>	massimo punti 5
<p><b>P. Monitoraggio e valutazione delle attività svolte e della loro periodicità</b></p> <p>Nel pieno rispetto del D.M. 10 agosto 2010, delle relative linee Guida, del Manuale Operativo e del Manuale di Rendicontazione S.P.R.A.R., la Commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri motivazionali di pari importanza:</p>	massimo punti 10

<p>1) completezza e idoneità del sistema di monitoraggio proposto avuto riguardo alla temporalità e alle modalità, con evidenza degli <u>strumenti</u> che documentano la relazione di aiuto instaurata e gli step intermedi del progetto personalizzato che ci si impegna a realizzare;</p> <p>2) la predisposizione di <u>strumenti informatici</u> per garantire la continuità dei flussi informativi nei vari ambiti del progetto (monitoraggio, valutazione e rendicontazione), <u>nonché la definizione di indicatori sintetici</u>, al fine di facilitare la verifica dello stato di attuazione dei processi da parte della stazione appaltante e l'adozione tempestiva di eventuali azioni correttive.</p>	
<p><b>Q. Iscrizioni ai registri di cui all'art. 52 del Dpr 394/99 "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati"</b></p> <p><b>a) Iscrizione al registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del dlgs. 286/98 (art. 52 c. 1 lettera a) Dpr 394/99) -Punti 2</b></p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio di cui ai punti a) sarà riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>per la metà</u>, se solo la capogruppo è iscritta al predetto registro (invece nel caso in cui sia iscritta al registro una mandante e non la capogruppo, non verrà attribuito nessun punteggio) oppure</li> <li>- <u>per intero</u>, se sia la copogruppo che tutte le mandanti, sono iscritte al registro sopramenzionato.</li> </ul> <p><b>b) Iscrizione al registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del dlgs. 286/98 (art. 52 c. 1 lettera b) Dpr 394/99) -Punti 3</b></p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio di cui al punto b) sarà riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>per la metà</u>, se solo la capogruppo è iscritta al predetto registro (invece nel caso in cui sia iscritta al registro una mandante e non la capogruppo, non verrà attribuito nessun punteggio) oppure</li> <li>- <u>per intero</u>, se sia la copogruppo che tutte le mandanti, sono iscritte al registro sopramenzionato.</li> </ul> <p><b>Il presente criterio di valutazione, sarà valutato oggettivamente pertanto dovrà essere evidenziato preferibilmente nell'Allegato 5, predisposto dal Comune di Ravenna (ed essere inserito nella busta C)).</b></p>	<p>massimo punti 5</p>
<p><b>R. OFFERTA ECONOMICA (percentuale di ribasso offerta sul prezzo unitario prodie e procapite di euro 57,83501800 al netto di IVA)</b></p>	<p>massimo punti 5</p>
<p><b>TOTALE PUNTEGGIO</b></p>	<p><b>100 punti</b></p>

### Soglia di sbarramento

Si precisa che, per entrambe le graduatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 12, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura delle rispettive offerte economiche, i concorrenti la cui somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione ai criteri da A) ad Q) (cioè i criteri di valutazione relativi all'offerta tecnica) **sia inferiore a 38 punti sui 95 punti massimi attribuibili. Tale soglia minima dovrà essere superata prima della riparametrazione a livello di ciascuno dei predetti criteri di valutazione.**

A ciascuna offerta ammessa sarà assegnato, in base al procedimento di valutazione in seguito dettagliatamente indicato, un unico parametro numerico finale determinato - tramite il **metodo aggregativo compensatore** - dalla sommatoria dei punteggi ottenuti in ciascun criterio determinato dalla moltiplicazione dei relativi coefficienti di valutazione attribuiti dalla Commissione per i rispettivi pesi ponderali così come indicati nelle tabelle di cui sopra relative alle due graduatorie.

Il metodo di attribuzione dei punteggi ai **criteri di natura qualitativa** [criteri da A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P) nella tabella 18.1 relativa LOTTO 1 -ADULTI e nella tabella 18.2 relativa al LOTTO 2 - MINORI]) avverrà tramite l'**attribuzione discrezionale di un coefficiente** (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile rispettivamente per ciascun criterio di valutazione), **variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara.

I criteri di **natura quantitativa D) e Q)** della tabella 18.1 relativa al LOTTO 1 e della tabella 18.2 relativa al LOTTO 2 - MINORI) implicano, come ben evidenziato nelle tabelle stesse 18.1 e 18.2, un **metodo di attribuzione dei punteggi oggettivo** basato sulla presenza di anni esperienza oppure relativo all'assenza o presenza di una determinata caratteristica (iscrizione a registri).

Si precisa che l'espressione dell'offerta tecnica di cui al criterio D e dell'offerta relativa al criterio di valutazione Q, relativi ad elementi riferiti all'assenza o presenza di una determinata caratteristica, con le rispettive indicazioni della opzioni di offerta, **non sono richieste a pena di esclusione e qualora non siano presentate verrà assegnato un**

**punteggio pari a 0 relativamente alle offerte medesime.**

Per quanto concerne il punteggio da attribuire all'offerta economica che rappresenta un **criterio di valutazione di natura quantitativa (criterio di valutazione R) per entrambi i lotti**, il punteggio sarà attribuito utilizzando la formula in seguito specificata, in base alla quale il punteggio minimo, pari a zero, sarà attribuito all'offerta che non presenta ribassi rispetto ai prezzi unitari a base di gara previsti per il LOTTO 1 – ADULTI e per il LOTTO 2 – MINORI/MSNA, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

**E' prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle sole offerte ammesse e dopo l'apertura, in seduta pubblica delle buste C), contenenti le offerte economiche. Tale riparametrazione avverrà esclusivamente a livello di ciascun criterio relativo all'offerta tecnica di natura qualitativa (criteri A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P)** nella tabella 18.1 relativa al LOTTO 1-ADULTI e nella tabella 18.2 relativa al LOTTO 2 - MINORI].

Dopo che la commissione avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi tecnici qualitativi e quantitativi, sarà determinato, per ogni offerta, un dato numerico finale. La proposta di aggiudicazione al competente Dirigente della stazione appaltante sarà effettuata dal RUP nei confronti della migliore offerta in graduatoria ritenuta non anomala.

**Di seguito, vengono esplicitati dettagliatamente il procedimento e le formule matematiche che saranno utilizzate dalla commissione per l'attribuzione dei punteggi e la formazione delle due graduatorie.**

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione, sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali, con l'effettuazione di una sola riparametrazione.

\* \* \*

La graduatoria relativa al **LOTTO 1 -ADULTI** sarà formata attribuendo alle offerte ammesse un punteggio numerico finale determinato in base alla seguente formula:

**[18.1]  $K_i = (A_i \text{ riparam} \times 5) + (B_i \text{ riparam} \times 5) + (C_i \text{ riparam} \times 5) + D_i + (E_i \text{ riparam} \times 10) + (F_i \text{ riparam} \times 5) + (G_i \text{ riparam} \times 15) + (H_i \text{ riparam} \times 5) + (I_i \text{ riparam} \times 5) + (L_i \text{ riparam} \times 5) + (M_i \text{ riparam} \times 5) + (N_i \text{ riparam} \times 5) + (O_i \text{ riparam} \times 5) + (P_i \text{ riparam} \times 10) + Q_i + R_i \times 5$**

dove:

- **$K_i$**  è il **punteggio finale totale** attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

- **$A_i \text{ riparam.}, B_i \text{ riparam.}, C_i \text{ riparam.}, E_i \text{ riparam.}, F_i \text{ riparam.}, G_i \text{ riparam.}, H_i \text{ riparam.}, I_i \text{ riparam.}, L_i \text{ riparam.}, M_i \text{ riparam.}, N_i \text{ riparam.}, O_i \text{ riparam.}, P_i \text{ riparam.}$**  sono i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo*, nei rispettivi criteri **qualitativi**, dopo la riparametrazione di cui alla **successiva formula [18.3]**

-  **$D_i$**  ed  **$Q_i$**  rappresentano i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo* relativamente agli elementi di valutazione D) ed Q) della tabella 18.1 che, in base a quanto esplicitato nella tabella stessa, saranno attribuiti in modo oggettivo, come indicato nella tabella.  **$D_i$**  potrà assumere alternativamente il valore di **0, 1, 2, 3, 4, 5** punti mentre  **$Q_i$**  assumerà alternativamente un valore pari a **0, 2, 3 oppure a 5**.

- **$R_i$**  è il coefficiente attribuito **all'offerta economica** del concorrente *i-esimo* determinato in base alla seguente formula:

$$R_i = R_i / R_{max}$$

dove:

**$R_i$**  rappresenta il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" del concorrente *i-esimo*;

**$R_i$**  è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sul prezzo unitario a base d'asta;

**$R_{max}$**  è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.

La percentuale di ribasso  **$R_i$**  offerta dal concorrente *i-esimo* è quella indicata in lettere nell'offerta economica (Allegato 5).

Le offerte in aumento saranno escluse dalla presente gara.

\* \* \*

La graduatoria relativa al **LOTTO 2 -MINORI** sarà formata attribuendo alle offerte ammesse un punteggio numerico finale determinato in base alla seguente formula:

**[18.2]  $K_i = (A_i \text{ riparam} \times 5) + (B_i \text{ riparam} \times 5) + (C_i \text{ riparam} \times 5) + D_i + (E_i \text{ riparam} \times 10) + (F_i \text{ riparam} \times 5) + (G_i$**

$\text{riparam} \times 15) + (\text{Hi riparam} \times 5) + (\text{li riparam} \times 5) + (\text{Li riparam} \times 5) + (\text{Mi riparam} \times 5) + (\text{Ni riparam} \times 5) + (\text{Oi riparam} \times 5) + (\text{Pi riparam} \times 10) + \text{Qi} + \text{Ri} \times 5$

dove:

-**Ki** è il **punteggio finale totale** attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

-**Ai riparam.**, **Bi riparam.**, **Ci riparam.**, **Ei riparam.**, **Fi riparam.**, **Gi riparam.**, **Hi riparam.**, **li riparam.**, **Li riparam.**, **Mi riparam.**, **Ni riparam.**, **Oi riparam.**, **Pi riparam.** sono i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo*, nei rispettivi criteri **qualitativi**, dopo la riparametrazione di cui alla **successiva formula [18.3]**

- **Di** ed **Qi** rappresentano i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo* relativamente agli elementi di valutazione D) ed Q) della tabella 18.1 che, in base a quanto esplicitato nella tabella stessa, saranno attribuiti in modo oggettivo, come indicato nella tabella. **Di** potrà assumere alternativamente il valore di **0, 1, 2, 3, 4, 5** punti mentre **Qi** assumerà alternativamente un valore pari a **0, 2, 3 oppure a 5**.

-**Ri** è il coefficiente attribuito **all'offerta economica** del concorrente *i-esimo* determinato in base alla seguente formula:

$$\text{Ri} = \text{Ri} / \text{R max}$$

dove:

**Ri** rappresenta il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione "**Offerta economica**" del concorrente *i-esimo*;

**Ri** è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sul prezzo unitario a base d'asta;

**R max** è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.

La percentuale di ribasso **Ri** offerta dal concorrente *i-esimo* è quella indicata in lettere nell'offerta economica (Allegato 5).

Le offerte in aumento saranno escluse dalla presente gara.

\*\*\*

Le riparametrazioni relative ai criteri di natura qualitativa riportati nelle precedenti formule [18.1] e [18.2], avverranno in base alla seguente sequenza di operazioni valida per entrambe le graduatorie.

La commissione giudicatrice dopo l'esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti all'interno della busta A, procederà **in seduta/e riservata/e** alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi relativamente ai *criteri di valutazione di natura qualitativa* con valutazione discrezionale da parte della commissione stessa.

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa** come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nelle tabelle 18.1 e 18.2 di cui sopra. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle offerte dei concorrenti su ciascun criterio.

Successivamente, durante la **seduta pubblica di apertura della buste C)**, contenenti le offerte economiche, **per tutte le offerte ammesse, si effettuerà la riparametrazione dei coefficienti medi di valutazione attribuiti ai criteri di natura qualitativa** (criteri A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P della tabella 18.1 per LOTTO 1 – ADULTI e della tabella 18.2 per il LOTTO 2 – MINORI) attribuendo, per ciascun criterio il **coefficiente 1 (=uno) al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.**

Per il criterio A –ma una formula esattamente corrispondente si utilizzerà per i restanti criteri di valutazione di natura qualitativa – si utilizzerà la seguente formula:

**[18.3] Ai riparam.** = **(A medio concorrente i-esimo) / (A medio più elevato fra le offerte ammesse e valutate),**  
dove

- **“Ai riparam.”** rappresenta il valore del coefficiente di valutazione del criterio A dopo la riparametrazione attribuito al concorrente *i-esimo* con riferimento al criterio A;
- **“A medio concorrente i-esimo”** rappresenta la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all’offerta del concorrente *i-esimo* con riferimento al criterio di valutazione A,
- **“A medio più elevato fra le offerte ammesse e valutate”** rappresenta la media più elevata fra tutte le offerte ammesse dei coefficienti di valutazione relativi al criterio A attribuiti dai commissari.

**Si procederà in modo analogo anche per tutti gli altri criteri di valutazione di natura qualitativa e si riporteranno i valori così ottenuti nelle formule [18.1] e [18.2] per la determinazione delle rispettive graduatorie.**

#### Formazione della graduatoria

Nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, la commissione giudicatrice con riferimento alle sole offerte ammesse, procederà quindi alla riparametrazione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed alla determinazione del punteggio complessivo da assegnare alle offerte stesse **mediante le formule [18.1] e [18.2]**

**Si premette che relativamente alle offerte escluse:**

- in quanto durante la/e seduta/e pubblica/he di effettuazione dei controlli formali (sulla regolarità ed integrità dei plichi, ecc.) e di esame della documentazione amministrativa, sono incorse in una delle cause di esclusione previste nel presente disciplinare di gara o dalla normativa vigente;
- per irregolarità insanabili o non sanate delle offerte tecniche;
- **per aver ottenuto, prima della riparametrazione di cui alla formula [18.3], un punteggio relativo all’offerta tecnica inferiore alla soglia di sbarramento,**  
**non si procederà all’apertura delle relative offerte economiche.**

**Si precisa, inoltre, che le offerte escluse nella fase di apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche:**

- in caso, ad esempio, di offerte indeterminate, condizionate o in aumento o di una delle altre cause elencate al paragrafo 3BIS come la mancanza di sottoscrizione valida, ecc.,
- oppure qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale,
- non saranno prese in considerazione nel procedimento di riparametrazione sopra specificato rimanendo le stesse escluse dalla graduatoria.**

Si precisa che:

- in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/sub-criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti;**
- non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

\*\*\*

Gli aggiudicatari saranno vincolati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto degli appalti a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica non comporta l’attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara e quindi l’appaltatore sarà tenuto ad erogarli senza specifici compensi.

L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all’interno dei margini complessivi relativi ai prezzi unitari contrattuali di ciascun lotto relativamente ai quali

l'appaltatore ne conferma espressamente, anche a tal fine, l'adeguatezza e la remuneratività. Inoltre, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

Nel determinare il **prezzo di contratto non si effettueranno arrotondamenti** rispetto a quanto risulta dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo a soggetto a ribasso posto a base di gara.

\* \* \*

### 19. Operazioni di gara

**19.1. La prima seduta pubblica di gara** avrà luogo presso la sede della Residenza Municipale, piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna – il giorno 16/08/2017, alle ore 9:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

**19.2.** Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti **tramite PEC o fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse** (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, nonché per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte). L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono ordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la stazione appaltante ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Le sedute pubbliche saranno anche pubblicizzate sul sito internet del Comune di Ravenna.

**19.3.** Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi generali inviati dai concorrenti e della loro integrità. La Commissione procede quindi, all'apertura dei plichi generali presentati dagli operatori economici, verificando che all'interno di ognuno di essi siano contenute:

- a) la busta A, contenente la documentazione amministrativa relativa alla partecipazione alla gara;
- b) la busta B, contenente la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, rilevando per quanti lotti la busta viene presentata;
- c) la busta C, contenente la parte economica dell'offerta, rilevando per quanti lotti la busta viene presentata.

La Commissione quindi, procede sempre in seduta pubblica all'apertura della busta A) per ciascun operatore economico, controllando la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa richieste nel disciplinare di gara.

La commissione, sulla base degli elementi identificativi dell'operatore economico e dei soggetti per esso operanti, procede alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.

ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

v. in caso di **manca, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e/o della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co. 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari il termine di cui al paragrafo 3bis-Sez. II e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva** e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

vi. Ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, **la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura**. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

Qualora la Commissione rilevi che in relazione all'operatore economico partecipante sussistono annotazioni nel Casellario informatico dell'Anac, si effettueranno le verifiche necessarie, sia d'ufficio sia con l'eventuale collaborazione dello stesso operatore economico.

**19.4.** La Commissione, in seduta pubblica procederà all'**apertura della busta concernente la/e offerta/e tecnica/che** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

**19.5.** Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi alla/e offerta/e tecnica/che secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo precedente.

**19.6.** Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse (in quanto abbiano superato la soglia di sbarramento di cui al precedente paragrafo 18); e procederà poi all'**apertura delle buste C contenenti le offerte economiche**, dando evidenza dei documenti ivi contenuti e dando lettura del ribasso percentuale indicato nella dichiarazione relativa all'offerta economica e degli oneri per la sicurezza aziendale indicati.

La Commissione procederà quindi, sempre in seduta pubblica e **con riferimento alle sole offerte ammesse, ad effettuare tutti i calcoli relativi alle riparametrazioni, all'assegnazione dei punteggi alle offerte economiche e al calcolo dei punteggi complessivi ottenuti dagli offerenti ammessi, secondo i criteri e le modalità descritti nel precedente paragrafo 18 ed alla formazione delle due graduatoria provvisorie (una per il LOTTO 1 - ADULTI e una per il LOTTO 2).**

**19.7.** Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un *unico centro decisionale*, procede ad informarne il RUP e ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, le offerte dei concorrenti esclusi non concorreranno ai calcoli necessari per la formulazione delle graduatorie.

**19.8. Si precisa che:**

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante **sorteggio** in seduta pubblica.

**19.9.** La Commissione, qualora ritenga sussistere motivi di esclusione, provvederà ad informare il RUP ed il Dirigente competente per materia della stazione appaltante per l'adozione dei rispettivi atti di competenza compresi anche l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC. Il Dirigente competente per materia della stazione appaltante provvederà inoltre a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice i provvedimenti di esclusione adottati agli offerenti esclusi.

**19.10.** L'offerta vincherà il concorrente per **300 giorni** dal termine per la scadenza della presentazione dell'offerta stessa, indicato nel presente disciplinare di gara.

#### **Valutazione delle offerte anormalmente basse**

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte **siano entrambi pari o superiori ai 4/5 (=quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti**, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, **il RUP procederà alla verifica di congruità con il supporto della Commissione** (come previsto all'art. 5.3 delle *Linee guida n. 3* di attuazione del Codice recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016).

Si puntualizza che, attenendosi a quanto previsto dall'ANAC al paragrafo III delle *Linee guida n. 2* "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1500 del 21.09.2016, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti **all'esito delle riparametrazioni** di cui al precedente paragrafo .

**Il RUP con il supporto della commissione ex articolo 77 del Codice**, qualora ricorra il caso, attiverà la procedura per la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, commi 4 e seguenti, del Codice, con la seguente modalità:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che

ritenga utili;

b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse;

d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste entro i termini stabiliti nelle specifiche richieste;

e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le eventuali precisazioni, risulterà nel suo complesso, anomala.

**19.14** All'esito delle operazioni di cui sopra, verranno formulate le graduatorie e le conseguenti **proposte di aggiudicazione relative ai due lotti**.

Si precisa che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, la stazione appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a **verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5, lett. d) del Codice**.

#### **Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria**

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, ultimo periodo, del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la **conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione** da parte del competente Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute nella sentenza TAR Sicilia del 1<sup>a</sup> agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinata dall'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono, nei termini sopra indicati, attuali. Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (ad esempio per anomalia o per accertata presenza di una o più cause di esclusione o, anche, in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante), prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione, determinerà necessariamente un ricalcolo delle riparametrazioni dei punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed un ricalcolo dei punteggi per i criteri di natura quantitativa (per i criteri qualitativi se, ad esempio, l'offerta esclusa aveva ottenuto il miglior punteggio in relazione ad un criterio di valutazione, la sua esclusione comporta una variazione anche dei punteggi riparametrati che otterranno gli altri concorrenti con riferimento allo specifico criterio oppure, per i criteri quantitativi, se l'offerta esclusa influenzava i punteggi anche delle altre offerte in base alla formula matematica indicata per l'attribuzione dei punteggi) e la conseguente **formazione di una nuova graduatoria**. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e degli altri calcoli per l'attribuzione dei punteggi ai criteri quantitativi e della conseguente graduatoria approvata a meno che non si proceda all'annullamento della determinazione di aggiudicazione in autotutela o qualora la stessa non divenga efficace per mancata comprova dei requisiti (art 32 comma 7 del Codice), in quanto in questi ultimi casi, il procedimento ripartirebbe dalla fase immediatamente precedente quella dell'atto annullato o dichiarato non efficace. Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa anche che, nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

#### **20. Verifica dei requisiti**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal presente disciplinare per la partecipazione alla presente gara, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, come specificato nel precedente paragrafo 12.

Gli operatori economici, per utilizzare il sistema AVCPass devono attenersi alle condizioni e alle modalità tecniche richieste dall'art. 3 della **deliberazione Anac n. 157/2016**.

Qualora i documenti non siano acquisibili mediante il sistema AVCPass, la stazione appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova:

- a) secondo le modalità specifiche stabilite dalla normativa vigente per l'accesso alle banche dati di riferimento, tra cui quella inerente l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, mediante la modalità **"Durc on line"**;
- b) secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, mediante acquisizione d'ufficio presso le amministrazioni certificanti.

## 21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## 22. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

22.1. La proposta di aggiudicazione definita dalla Commissione al termine delle operazioni di gara e delle eventuali operazione di verifica delle offerte anormalmente basse è trasmessa alla stazione appaltante per la sua approvazione da parte dell'organo competente, in base a quando previsto dall'art. 33, comma 1 del Codice che vi provvede previa verifica della relativa proposta.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice. Per il concorrente nei cui confronti la Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione, le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie alla Stazione Appaltante per procedere con la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per l'aggiudicazione stessa, ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla formalizzazione dell'atto di aggiudicazione o ad attestarne la relativa efficacia, comporterà la decadenza dalla proposta di aggiudicazione e l'esclusione dalla gara. Tali mancanze determineranno le conseguenze di cui al precedente punto 19.10

22.2. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

22.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

22.4. Il contratto verrà stipulato nel **termine di 240 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di **35 (=trentacinque) giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art 32 comma 9 del Codice.

22.5. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art. 103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- coperture assicurative richieste dal capitolato tecnico ed in specifico: Polizza assicurativa RCT (assicurazione responsabilità civile verso terzi) con massimale non inferiore ad Euro 1.200.000,00;
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio;
- rimborso delle spese di pubblicazione di cui al paragrafo 4 del disciplinare di gara;

- pagamento delle spese contrattuali.

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla stipula del contratto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

**22.6.** L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

**22.7.** Il contratto di appalto sarà stipulato mediante **atto pubblico**, con spese a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

**22.8.** Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario **tutte le spese contrattuali** (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria) **nessuna esclusa**.

**22.9.** In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa. Anche in tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

**22.10** In applicazione di quanto previsto dall'art 1 comma 13 del DL 95/2012 e ss. mm. ii. la stazione appaltante avrà diritto di recedere dal contratto sottoscritto, secondo le modalità specificate nella disposizione citata, qualora successivamente alla stipula del contratto stesso siano stipulate da Consip SpA, ai sensi dell'art 26 comma 1 della legge 213/12/1999 n. 488, convenzioni aventi parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'aggiudicatario e lo stesso non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche di contratto.

Qualora nel periodo successivo alla pubblicazione del bando di gara e fino alla stipula del contratto Consip SpA ovvero Agenzia Intercent-ER stipulino o attivino convenzioni o accordi quadro aventi ad oggetto il servizio in appalto con parametri qualità/prezzo o caratteristiche migliorative rispetto a quanto posto in gara, la Stazione Appaltante procederà in autotutela alla revoca degli atti di gara, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione. In tale caso non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo né ai concorrenti né all'eventuale aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere a revoca dell'aggiudicazione qualora l'aggiudicazione, in base all'offerta presentata, risulti comunque migliorativa rispetto alle condizioni di convenzione.

### **23. Trattamento dei dati personali**

***(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")***

I dati raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio mezzi elettronici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

S'informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del dirigente dr Dott.ssa Daniela Poggiali. Il responsabile del trattamento è il RUP Dott.ssa Daniela Poggiali.

Ravenna, li 07.07.2017

**Il Dirigente**

**Dott.ssa Daniela Poggiali**

*documento firmato digitalmente*